



Cassa Edile della Provincia di Bari

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto

Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

Aggiornato a settembre 2018



INDICE

PARTE GENERALE

1.	Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231	4
1.1	Il Modello di responsabilità da reato dell'Ente	4
1.1.1	Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente	5
1.1.2	Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione	13
1.1.3	Le sanzioni applicabili	17
1.1.4	Responsabilità dell'Ente e vicende modificative	20
1.1.5	L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato	21
1.1.6	La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo	23
2.	Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Cassa Edile della Provincia di Bari	27
2.1	Finalità del Modello	30
2.2	Costruzione del Modello	32
2.2.1	Struttura del Modello	34
2.2.2	Adozione del Modello nell'ambito della Cassa Edile della Provincia di Bari	35
2.2.3	Attuazione del Modello all'interno della Cassa Edile della Provincia di Bari	36
2.2.4	Destinatari del Modello	36
2.2.5	Il Codice Etico	37
2.2.6	Organismo di Vigilanza	38
2.2.7	Comunicazione e Formazione	41
2.2.7.1	Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine dell'Ente	41
2.2.7.2	I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza	42
2.2.8	Sistema disciplinare	45
3.	Il Modello di <i>Governance</i> ed il Sistema Organizzativo	46
3.1	Il Modello di <i>Governance</i> della Cassa Edile della Provincia di Bari	46
3.2	Struttura Organizzativa della Cassa Edile della Provincia di Bari	51
3.3	Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti 'apicali' e 'subalterni'	55
4.	Identificazione delle aree dell'Ente a rischio reato (<i>Risk Assessment</i>) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (<i>Gap Analysis</i>)	58
4.1	<i>Risk Assessment</i> e <i>Gap Analysis</i>	58
5.	Comunicazione e Formazione	73
5.1	Comunicazione e diffusione del Modello	73
5.2	Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi	74



PARTE SPECIALE

Protocolli etico-organizzativi

PRO.1 - Protocollo Gestione rilascio D.U.R.C.

PRO.2 - Protocollo deleghe e revoche sindacali

ALLEGATI

1. Matrice Aree a rischio
2. Regolamento Organismo di Vigilanza
3. Codice Etico
4. Sistema Disciplinare



PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231

1.1 Il Modello di responsabilità da reato dell'Ente

Con il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300”*, è stata introdotta nell'ordinamento vigente la c.d. *responsabilità amministrativa da reato* degli Enti e, più in generale, degli altri soggetti, (se pubblici, solo economici) forniti o meno di personalità giuridica, che esso descrive all'art. 1.

E' bene chiarire e precisare che la mancata adozione del modello organizzativo definito compliance program non costituisce di per sé un illecito, essendo l'adozione del programma una causa di esclusione della responsabilità per colpa della società in caso di reati commessi dai soggetti nella posizione di cui all'art. 5 comma 1 d.lg. n. 231 del 2001.

Con quest'intervento normativo, l'ordinamento interno si adegua alle numerose Convenzioni internazionali sottoscritte da tempo dall'Italia, in particolare le Convenzioni di Bruxelles del 26 luglio 1995 e del 26 maggio 1997, rispettivamente, sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea e sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici della Comunità Europea e degli Stati membri, e alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali, imponendo agli Enti di cui al citato art.1 l'adozione di protocolli e procedure di auto-controllo, rispetto alla prevenzione delle ipotesi di reato riconsiderate dalla stessa normativa, quali fonti della responsabilità da reato dell'Ente.



Il d.lg. 231/01 ha introdotto una **responsabilità da illecito avente natura composita che presuppone un reato ma ha natura amministrativa, in quanto privo delle caratteristiche formali tipiche del reato**. L'ente chiamato a rispondere di tale illecito difetta dunque di soggettività penale, invero espressamente definita amministrativa agli art. 1 e 55 d.lg. 231/01 e nella l. 146/06, e risponde per una responsabilità diretta per il fatto proprio (ex art. 2043 c.c. e non ex art. 2049 c.c.) ma di natura amministrativa, sol che si pensi al sistema sanzionatorio così particolarmente atteggiato da prevedere la confisca come sanzione principale invece di misura di sicurezza patrimoniale. Indice della natura amministrativa della responsabilità dell'ente ex d.lg. 231/01 è - oltre alla mancanza delle caratteristiche strutturali - il fatto che la definizione di reato riporta a sanzioni tipiche. L'argomentazione secondo cui la natura dell'illecito "de quo" ha natura sostanzialmente penale non può inferire anche l'assimilazione formale in tale senso, attesi i principi di legalità, tipicità, tassatività e del divieto di analogia che governano il sistema penale.

È pacifico, invero, che il d.lgs. 231/2001 ha introdotto un illecito risarcibile ex art. 2043 c.c. che consegue ad una responsabilità da fatto proprio e non da fatto altrui (art. 2049 c.c.), responsabilità più volte definita nel corpo del decreto come 'dipendente da reato', ma il cui accertamento è autonomo ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 231/2001 da quello del reato presupposto. I due accertamenti sono concentrati nella giurisdizione penale, alla luce dell'archetipo normativo delineato dall'art. 24 l. 689/81, che rimane indicativo della necessità di concentrazione (pur essendo la responsabilità prevista dalla l. 689/81 di carattere solidale, mentre quella nascente dal d.lgs. 231/01 una responsabilità diretta). Inoltre, la concentrazione determina una giurisdizione esclusiva in capo al giudice penale; la lettura del combinato disposto degli art. 185 c.p. e 74 c.p.p., che in senso strettamente letterale legittimano attivamente il danneggiato da reato e passivamente l'imputato ed il responsabile civile, deve essere fatta alla luce dell'art. 35 d.lg. 231/01 che ritiene applicabili le norme processuali dettate a favore dell'imputato anche all'ente. Inoltre, l'art. 34 d.lg. 231/01 rinvia



all'applicabilità delle norme del codice di rito penale e delle disposizioni d'attuazione “in quanto compatibili”.

Qualora, pertanto, vi siano condotte di reato e la loro realizzazione sia imputabile alla mancata diligente ed efficace attuazione del corpo auto normativo penal-preventivo di cui l'Ente deve essersi dotato, può derivarne l'accertamento della responsabilità da parte dello stesso giudice competente a conoscere e punire gli autori individuali del reato.

Come è immediatamente evidente, per il novero dei reati selezionati dal Decreto Legislativo n. 231 del 2001 (che si allega nella sua ultima stesura legislativa), si realizza un notevole ampliamento delle figure responsabili, essendosi affiancata alla tradizionale punibilità delle persone fisiche, autori materiali dell'illecito, anche quella dell'Ente che abbia tratto vantaggio dal reato, o nel cui interesse questo sia stato commesso (art. 5), anche per i reati ad esso riferibili commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato nel cui luogo è stato commesso il reato (art. 4).



1.1.1 Reati per i quali è prevista la responsabilità da reato dell'Ente

L'espresso richiamo del principio contenuto nell'art. 2 c.p. effettuato dall'art. 2 D.Lgs 231/01 è inequivocabilmente esplicativo della **natura giuridica penale** della responsabilità dell'ente.

La responsabilità da reato dell'Ente è circoscritta dal D. Lgs. n. 231/2001, attraverso due distinte cornici normative; la prima, di matrice soggettiva, è relativa all'individuazione dei soggetti di cui, ai sensi del Decreto, rilevano le condotte costituenti reato, in riferimento alle funzioni dell'Ente da essi svolti. La seconda, di carattere oggettivo, evidenzia come la responsabilità dell'Ente sorga in dipendenza della realizzazione di alcuni reati, da parte dei soggetti individuati nel Decreto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo. Occorre chiarire, quindi, che la responsabilità amministrativa dell'Ente non è configurabile in conseguenza della commissione di tutti i reati previsti nell'ordinamento, bensì solo con riferimento ad alcune fattispecie criminose, espressamente indicate dal Legislatore. L'elencazione dei reati presupposto, p. e p. ex D.Lgs 231/01, è, ex art. 2 D.Lgs 231/01, tassativa e, quindi, non è suscettibile di integrazione a mezzo della contestazione di delitti equipollenti o della artificiosa frammentazione di elementi costitutivi del delitto composto.

L'Ente, pertanto, è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da:

- **persone fisiche che rivestono posizioni cc.dd. "apicali"** (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di altra unità organizzativa o persone che ne esercitano, di fatto, la gestione e il controllo, ex art. 5 d.lgs. n.231/2001).
- **persone fisiche cc.dd. "sottoposte"** alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati (ex art. 5 d.lgs. n.231/2001), ovvero i dipendenti dell'Ente.



In riferimento, all'ambito oggettivo del reato, la responsabilità dell'Ente sussiste, come detto, solo rispetto alle figure criminose per le quali essa è espressamente prevista, secondo la clausola di tassatività dettata dall'art. 2 d. lgs. n. 231/01.

Il novero dei reati – presupposto della responsabilità dell'Ente – è quello individuato dalla cd. *parte speciale* del Decreto n. 231/2001, di cui agli artt. 24, 24*bis*, 24*ter*, 25, 25*bis*, 25 bis.1, 25*ter*, 25*quater*, 25 *quater* 1, 25*quinqies*, 25*sexies*, 25*septies*, 25*octies*, 25*novies*, 25*decies*, 25*undecies* (come modificato dalla L. 68/15) e, da ultimo, *art. 25 duodecies* (inserito dalla L. 109/12).

Il principio di legalità subordina l'applicazione delle misure sanzionatorie ad una previsione legislativa espressa, sia in ordine all'illecito sia in relazione al tipo di sanzione, precisando che debba essere entrata in vigore prima della commissione del fatto. **È la commissione del fatto che deve essere presa in considerazione al fine di accertare l'applicabilità della sanzione. E' il momento consumativo del reato che rileva ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231 del 2001. Il momento di realizzazione del profitto è del tutto irrilevante a questi fini**, in quanto esso costituisce solo l'oggetto della sanzione-confisca, che ha il suo presupposto nell'esistenza, appunto, del reato accertato con sentenza.

In particolare, i cd. reati presupposto o reati di collegamento ai fini della responsabilità dell'Ente previsti dai predetti articoli sono quelli di cui alla tabella che segue:



Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25)	Art. 316 bis c.p. – (Malversazione a danno dello Stato)
	Art. 316 ter c.p. – (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)
	Art. 640 c.p. – (Truffa)
	Art. 640 bis c.p. – (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)
	Art. 640 ter c.p. – (Frode informatica)
	Art. 317 c.p. – (Concussione)
	Art. 318 c.p. – (Corruzione per un atto d'ufficio)
	Art. 319 c.p. – (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)
	Art. 319 bis c.p. – (Circostanze aggravanti)
	Art. 319 ter c.p. – (Corruzione in atti giudiziari)
	Art. 320 c.p. – (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)
	Art. 321 c.p. – (Pene per il corruttore)
	Art. 322 c.p. – (Istigazione alla corruzione)
	Art. 322 bis c.p. – (Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)
	Reati di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo (art. 25-bis) <i>(disposizione introdotta dal D.L. n.350 del 25 settembre 2001)</i>
Art. 454 c.p. – (Alterazione di monete)	
Art. 455 c.p. – (Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)	
Art. 457 c.p. – (Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)	
Art.459 c.p. – (Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)	
Art. 460 c.p. – (Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)	
Art. 461 c.p. – (Fabbricazione o detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)	
Art. 464 c.p. – (Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)	



Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati societari (art. 25-ter) <i>(introdotto dall'art. 3, comma 2 d.lgs. 11.04.02, n. 61)</i>	Art. 2621 c.c. – (False comunicazioni sociali)
	Art. 2622 c.c. – (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)
	Art. 2623 c.c. (art.173bis T.U.F.) – (Falso in prospetto)
	Art. 2624 c.c. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)
	Art. 2625 c.c. – (Impedito controllo)
	Art. 2626 c.c. – (Indebita restituzione dei conferimenti)
	Art. 2627 c.c. – (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)
	Art. 2628 c.c. – (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)
	Art. 2629 c.c. – (Operazioni in pregiudizio dei creditori)
	Art. 2629 bis c.c. – (Omessa comunicazione del conflitto d'interessi)
	Art. 2632 c.c. – (Formazione fittizia del capitale)
	Art. 2633 – (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)
	Art. 2636 c.c. – (Illecita influenza sull'assemblea)
	Art. 2637 c.c. – (Aggiotaggio)
	Art. 2638 c.c. – (Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)
Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti contro la personalità individuale (artt. 25-quater e 25- quinqies) <i>(introdotti L. n.7/2003; dalla L. n.228/2003, L. n.38/2006, L. n.7/2006)</i>	Art. 270 c.p. – (Associazioni sovversive)
	Art. 270 bis c.p. – (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico)
	Art. 270 ter c.p. – (Assistenza agli associati)
	Art. 270 quater c.p. – (Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale)
	Art. 270 quinqies c.p. – (Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale)
	Art. 270 sexies c.p. – (Condotte con finalità di terrorismo)
	Art. 280 c.p. – (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)
	Art. 280-bis c.p. – (Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi)
	Art. 289-bis c.p. – (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)
	Art. 302 c.p. – (Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primi e secondi)
	Art. 1 D.L. 15.12.1979 n. 625 conv. con mod. nella L. 6.2.1980 n. 15 – (Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica)
	Art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9.12.1999
	Art. 583-bis c.p. – (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
	Art. 600 c.p. – (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
	Art. 600-bis c.p. – (Prostituzione minorile)
	Art. 600-ter c.p. – (Pornografia minorile)
	Art. 600-quater. c.p. – (Pornografia virtuale)
	Art. 600-quinqies c.p. – (Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile)
	Art. 601 c.p. – (Tratta di persone)
	Art. 602 c.p. – (Acquisto e alienazione di schiavi)



Norma di riferimento	Reato presupposto
Reati di abuso di mercato <i>(art. 25-sexies)</i> <i>(introdotti dal D.lgs. n. 37/2004; L. n.62/2005; L. n. 262/2005)</i>	Art. 184 D.lgs. 24.2.1998 n.58 – (Abuso di informazioni privilegiate)
	Art. 185 D.lgs. 24.2.1998 n.58 – (Manipolazione del mercato)
Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro <i>(art. 25-septies)</i> <i>(introdotti dalla L. n.123/2007)</i>	Art. 589 c.p. – (Omicidio colposo)
	Art. 590 comma 3 c.p. – (Lesioni personali colpose Art. 583 c.p. “Circostanze aggravanti”)
Reati con finalità di utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo <i>(art. 25-octies)</i> <i>(introdotti dalla L. n.231/2007)</i>	Art. 648 c.p. – (Ricettazione)
	Art. 648-bis c.p. – (Riciclaggio)
	Art. 648-ter c.p. – (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)
Reati informatici <i>(art. 24-bis)</i> <i>(introdotti dalla L. n.48/2008)</i>	Art. 476 c.p. – (Falsità materiale commessa dal p. u. in atti pubblici)
	Art. 477 c.p. – (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative)
	Art. 478 c.p. – (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti)
	Art. 479 c.p.(Falsità ideologica commessa dal p. u. in atti pubblici)
	Art. 480 c.p. – (Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative)
	Art. 481 c.p. – (Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità)
	Art. 482 c.p. – (Falsità materiale commessa dal privato)
	Art. 483 c.p. – (Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico)
	Art. 484 c.p. – (Falsità in registri e notificazioni)
	Art. 485 c.p. – (Falsità in scrittura privata)
	Art. 486 c.p. – (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato)
	Art. 487 c.p. – (Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico)
	Art. 488 c.p. – (Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali)



Norma di riferimento	Reato presupposto
<p>Reati informatici (art. 24-bis) (introdotti dalla L. n.48/2008)</p>	Art. 489 c.p. – (Uso di atto falso)
	Art. 490 c.p. – (Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri)
	Art. 491-bis c.p. – (Documenti informatici)
	Art. 492 c.p. – (Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti)
	Art. 493 c.p. – (Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblico)
	Art. 615-ter c.p. – (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)
	Art. 615-quater c.p. – (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)
	Art. 615-quinquies c.p. – (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)
	Art. 617-quater c.p. – (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 617-quinquies c.p. – (Installazione d'apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)
	Art. 635-bis c.p. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici)
	Art. 635-ter c.p. – (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)
	Art. 635-quater c.p. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)
	Art. 635-quinquies c.p. – (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità)
	Art. 640-quinquies c.p. – (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica)
<p>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) (introdotti dalla L.n.99/2009)</p>	Art. 416 c.p. - (Associazione per delinquere)
	Art. 600 c. p. – (Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù)
	Art. 601 c. p. – (Tratta di persone)
	Art. 602 c. p. – (Acquisto e alienazione di schiavi)
	Art. 601 c. p. – (Tratta di persone)
	Art. 12 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 – (Disposizioni contro le immigrazioni clandestine)
	Art. 416-bis c. p. – (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)



Norma di riferimento	Reato presupposto
<i>Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter) (introdotti dalla L.n.99/2009)</i>	Art. 416-ter c. p. - (Scambio elettorale politico-mafioso)
	Art. 630 c. p. - (Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)
	Art.74 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	Art. 73 decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 - (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope)
	Articolo 407 c.p. - (Temini di durata massima delle indagini preliminari)
	Art. 2 legge 18 aprile 1975, n. 110 - (Armi e munizioni comuni da sparo)
<i>Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1) (introdotti dalla L.n.99/2009)</i>	Art. 513-bis c. p. - (Illecita concorrenza con minaccia o violenza)
	Art. 514 c. p. - (Frodi contro le industrie nazionali)
	Art. 515 c. p. - (Frode nell'esercizio del commercio)
	Art. 516 c. p. - (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine)
	Art. 517 c. p. - (Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)
	Art. 517-ter c. p. - (Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale)
	Art. 517-quater c. p. - (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari)
<i>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies) (introdotti dalla L. n.99/2009)</i>	Art. 171 legge del 22 aprile 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171-bis legge del 22 aprile 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171-ter legge del 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171 septies legge del 22 aprile 1941, n. 633 - (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
	Art. 171 octies legge del 22 aprile 1941, n. 633- (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
<i>(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria) (art. 25 decies) (introdotti dalla L. n.116/2009) (rinumerato dal d.lgs. n.121/11)</i>	Art. 377-bis c. p. - (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)



Norma di riferimento	Reato presupposto
<i>Reati Ambientali (art.25undecies) (introdotti dal d.lgs .121/2011)</i>	Art. 727-bis c.p. - (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
	Art. 733-bis - (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)
	Art. 137 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Tutela delle acque)
	Art. 256 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)
	Art.257 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Bonifica dei siti)
	Art. 258 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)
	Art. 259 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Traffico illecito di rifiuti)
	Art. 260 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Attività organizzate per il trasporto illecito di rifiuti)
	Art. 260-bis del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)
	Art. 279 del d.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 - (Tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera)
	Art. 1 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 2 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 3- bis della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 6 della L. 7 febbraio 1992, n. 150 - (Commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via d'estinzione, nonché commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica)
	Art. 3 della L. 28 dicembre 1993, n. 549 - (Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
Art. 8 del d.lgs. del 6 novembre 2007, n.202 - (Inquinamento doloso)	
Art. 9 del d.lgs. del 6 novembre 2007, n.202 - (Inquinamento colposo)	



1.1.2 Specifiche prescrizioni su antiriciclaggio e ricettazione

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231 (Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo) all'art. 63 ha esteso l'ambito applicativo della responsabilità da reato degli Enti ai delitti di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita per "qualsiasi tipologia di società". Questa estensione è avvenuta mediante l'introduzione dell'art. 25^{octies} del d.lgs. 231/2001, richiamando la responsabilità da reato degli Enti per i reati suddetti quali disciplinati dagli articoli 648, 648^{bis} e 648^{ter} del Codice Penale (anche come modificato dall'art. 3 comma 5 della L. 186/2014 che ha elevato i minimi edittali di pena previsti per dette fattispecie ed in particolare per l'autoriciclaggio). Accanto ai destinatari principali previsti dalla normativa, imprese finanziarie indicate all'art.11 (istituti bancari, intermediari finanziari non bancari, assicurazioni, ecc.) ed alle figure professionali specificate agli art. 12 e 13 e gli altri soggetti di cui all'art. 14, per quanto attiene l'insieme di obblighi antiriciclaggio previsti dal Titolo II (adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette) è in via indiretta assoggettata ogni tipo di impresa, che oltre all'adozione del modello rimane obbligata a garantirne l'aggiornamento con i nuovi reati.

La complessiva normativa antiriciclaggio delineata nel D.lgs. 231/2007 interessa in misura diversa le imprese finanziarie e quelle non finanziarie (sia commerciali che industriali).

Ciò si spiega, in virtù del diverso ruolo che il denaro svolge nell'ambito delle imprese finanziarie, da un lato, e di quelle commerciali e industriali, dall'altro: oggetto di attività per le prime, strumento dell'attività per le seconde. Il reinvestimento nel sistema dell'economia



legale rappresenta il momento più dannoso del generale processo di riciclaggio (inteso in senso lato) dei capitali illeciti, perché genera gravi squilibri nel mercato, soprattutto attraverso la distorsione del meccanismo di libera concorrenza.

Riguardo ai delitti di cui agli artt. 648*bis* c.p., 648*ter* e 648 *ter* I c.p., lo scopo dell'incriminazione è quello di impedire che gli autori di fatti di reato possano far fruttare i capitali illegittimamente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economico-produttive legali. In maniera equivalente riguardo alla previsione di cui all'art. 25*octies* D.lgs. 231/2001, lo scopo è sostanzialmente equivalente, seppur traslato a livello di ente collettivo, e cioè non solo impedire che gli Enti possano essere utilizzati quale strumento per le attività di riciclaggio e rimpiego, e quindi per ostacolare la giustizia, ma anche impedire che gli stessi possano beneficiare nella loro attività, di capitali di provenienza illecita, inquinando così il mercato.

La Cassa Edile della Provincia di Bari, pertanto, potrebbe essere individuata, sotto il profilo criminologico, come "impresa strumentalizzata non criminale". Un Ente, qualsiasi sia la sua natura (commerciale o industriale), pur operando secondo criteri di economicità e privo di un collegamento diretto alla criminalità organizzata, rientra in questa categoria, se il delitto-presupposto del riciclaggio/reimpiego è originato all'esterno dell'Ente.

In questo caso l'Ente è caratterizzato da una colpa di organizzazione tale da consentire l'instaurarsi di collusioni interne. A volte è dato riscontrare una meno grave colpa di reazione, in assenza di vere e proprie collusioni. In tal caso, l'interesse o il vantaggio per l'Ente non sono evidentemente costituiti dalla ricchezza generata dal delitto presupposto e riciclata e reimpiegata, ma dal mero vantaggio economico (compenso, commissione, ecc.) derivante



dalla specifica operazione posta in essere e del tutto equivalente al vantaggio che deriverebbe da analoga ma regolare operazione.

La tipologia di riciclaggio che può essere attuata dagli Enti non finanziari può essere definita *riciclaggio monetario*. Il *riciclaggio monetario* si caratterizza per la movimentazione materiale del denaro liquido. L'impianto normativo previsto dal D.lgs. 112/2008, sì come novellato da ultimo dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016, risulta prevedere puntuali limitazioni in merito a: trasferimento di denaro contante; utilizzo e emissione di assegni; utilizzo dei libretti di deposito bancari, ovvero postali al portatore.

Non è un caso che la prima diffusa risposta dei sistemi normativi statuali ha contemplato, in primo luogo, il divieto di effettuare operazioni per contanti oltre determinati importi. Oggi costituisce regola generale di contrasto al riciclaggio la drastica riduzione dell'uso di contanti per qualsiasi tipo di transazione di elevato rilievo economico.

La tabella seguente indica le limitazioni degli strumenti di pagamento previste dalla normativa:



STRUMENTI DI PAGAMENTO	LIMITAZIONI
Utilizzo del contante	Soglia massima per i pagamenti è pari a 3.000 €. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificialmente frazionati.
Assegni	Per gli assegni è prevista la clausola di "non trasferibilità" nel caso in cui siano emessi per importi pari o superiori a 3.000 €. Corrispondentemente per importi inferiori ai 3.000 €, sarà possibile emettere assegni liberi.
Libretti di deposito	Il saldo dei libretti di deposito non può essere pari o superiore ai 3.000 €. In caso di trasferimento di detti libretti il cedente comunica entro 30 giorni alla banca o alla posta i dati identificativi del cessionario, l'accettazione di questi e la data del trasferimento.
Girate	Gli assegni oggetto di girata devono riportare solo la firma e non anche il codice fiscale del girante. Gli assegni emessi all'ordine dal traente non possono essere girati a terzi, ma devono essere riscossi direttamente dall'emittente non risultando vincolati da soglie o clausole di alcun tipo. L'assegno emesso all'ordine dal traente può essere girato dal medesimo soggetto (il traente) unicamente ed esclusivamente per l'incasso presso una banca o alla posta, non potendo più essere incassato da un soggetto diverso. Per gli assegni oggetto di girata non sono previsti limiti connessi all'importo. In caso di irregolarità nell'emissione, quale ad esempio una girata in favore di un'altro soggetto per l'incasso scatterà la segnalazione, da parte di banche e Poste Italiane SpA, al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il Personale dovrà adottare tutti gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare, è obbligatorio che:

- a) gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/o persone fisiche che curino gli interessi economico/finanziari dell'Ente siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche pattuite;



-
- b) siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti i beni e/o servizi che l'Ente intende acquisire;
- c) con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei consulenti, siano richieste e ottenute tutte le informazioni necessarie.

1.1.3 Le sanzioni applicabili

Le sanzioni amministrative per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, previste dall'art.

9 del Decreto sono:

1. sanzioni pecuniarie;
2. sanzioni interdittive;
3. confisca;
4. pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria, che consegue sempre al riconoscimento della responsabilità dell'Ente, viene applicata con il sistema delle quote, come disposto dall'art. 11. Il giudice è chiamato ad effettuare un giudizio, volto a determinare autonomamente: i) il numero delle "quote", calcolato in ragione della gravità del fatto e del comportamento (antecedente e successivo) assunto dall'Ente, e ii) l'importo unitario della singola quota, fissato in ragione delle condizioni economico-patrimoniali dell'ente stesso, allo scopo esplicito di "assicurare l'efficacia della sanzione".

Le sanzioni interdittive sono state invece previste in quanto capaci di incidere profondamente sull'organizzazione, sul funzionamento e sull'attività dell'ente. Affinché possano essere irrogate però, è necessaria la loro espressa previsione in relazione alle singole tipologie di



reato, nonché una particolare gravità del fatto, fondata sul disvalore dell'illecito "amministrativo", ovvero sulla "pericolosità" dell'Ente stesso, che, in presenza di una reiterazione degli illeciti, ha dimostrato di essere insensibile alle sanzioni pecuniarie (art. 13).

In particolare le sanzioni interdittive, (*ex art. 9, secondo comma*) sono:

1. l'interdizione dall'esercizio delle attività;
2. la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
3. il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
4. l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
5. il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Nel caso in cui sussistano i presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'Ente, il giudice ne dispone il commissariamento ogniqualvolta l'Ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità, la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività; ovvero l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Il tenore afflittivo di questo "armamentario" sanzionatorio è ulteriormente accresciuto dalla possibilità, prevista per le sanzioni interdittive e per il c.d. commissariamento, di anticiparne



l'applicazione, se pur solo provvisoriamente, quali misure cautelari, già nella fase delle indagini preliminari.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 (casi di riduzione delle sanzioni pecuniarie) e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo agli Enti qualora gli stessi abbiano volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

Tanto nel caso di irrogazione di pene pecuniarie che in quello di pene interdittive, l'orientamento "preventivo" del sistema complessivamente delineato dal Decreto si evince dal fatto che sia l'attività riparatoria, che la regolarizzazione "post factum" da parte dell'Ente coinvolto, consentono di diminuire il "quantum" della sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art.12, ovvero di escludere l'applicazione di sanzioni interdittive (art. 17).

La confisca del prezzo o del profitto del reato, ovvero per equivalente, viene sempre disposta con la sentenza di condanna, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato, ai sensi dell'art. 19 del Decreto.

La pubblicazione della sentenza può essere disposta solo, nel caso in cui, nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva (art. 18 del Decreto).

È da segnalare altresì che le predette misure cautelari, per loro natura, vengono applicate senza alcun contraddittorio preventivo e non presuppongono l'accertamento della responsabilità dell'Ente, ma solo l'esistenza di gravi indizi.

Quanto alle norme processuali, il Decreto Legislativo in esame prevede che competente all'accertamento e all'applicazione delle sanzioni amministrative *de quibus* sia lo stesso Giudice penale chiamato a giudicare la sussistenza dei cosiddetti reati presupposto (artt. 34 e



seguenti D.lgs. n. 231 del 2001). E' inoltre prevista la possibilità nel corso delle indagini di applicare misure cautelari (tra cui misure interdittive, quali il sequestro preventivo e/o conservativo) nei confronti dell'Ente (artt. 45 e seguenti D.lgs. n. 231 del 2001).

1.1.4 Responsabilità dell'Ente e vicende modificative

Il Decreto prevede che, in caso di trasformazione dell'Ente, resti ferma la responsabilità dell'Ente trasformato per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione dell'Ente, anche per incorporazione, l'Ente che ne risulta risponde dei reati dei quali si siano resi responsabili gli Enti partecipanti alla fusione, ed allo stesso saranno applicate le sanzioni pecuniarie e interdittive per gli illeciti amministrativi dipendenti da tali reati.

In caso di scissione parziale, l'Ente scisso rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, e la responsabilità solidale delle società beneficiarie si aggiunge a quella della società scissa. In caso di scissione totale, le società o Enti beneficiari della scissione rispondono (in solido tra loro) della sanzione pecuniaria per gli illeciti amministrativi commessi, anteriormente alla scissione, dall'Ente scisso. Nella scissione sia totale che parziale, ciascuna società o Ente beneficiario della scissione risponde nei limiti del patrimonio netto ad essa trasferito. Risponde dell'obbligazione pecuniaria oltre tale limite, se necessario, la società o Ente alla quale sia stato trasferito, anche solo in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale è stato commesso



il reato. Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data dalla quale la scissione ha avuto effetto, si applicano ai soli Enti ai quali è rimasto (ipotesi riferibile alla sola scissione parziale) ovvero è stato trasferito (in tutti i casi di scissione), anche soltanto in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

In caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, il cessionario è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria (salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente, e nei limiti del valore dell'azienda ceduta). Il cessionario è tenuto a pagare le sanzioni pecuniarie a condizione che il debito risulti dei libri contabili obbligatori e che il cessionario sia, comunque, a conoscenza degli illeciti amministrativi antecedentemente commessi. Lo stesso vale nelle ipotesi di conferimento d'azienda. Non si applicano, in ogni caso, al cessionario le sanzioni interdittive.

1.1.5 L'adozione del Modello Organizzativo, quale circostanza esimente della responsabilità amministrativa da reato

L'articolo 6 del Decreto prevede comunque, una specifica esimente dalla responsabilità amministrativa da reato, per cui l'Ente non è responsabile e quindi, non può incorrere nelle predette sanzioni, qualora dimostri che:

1. l'Organo Dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali considerati (cd. Modello Organizzativo);



-
2. abbia affidato, ad un organo interno all'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del Modello in questione, nonché di curarne l'aggiornamento;
 3. le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso fraudolentemente il Modello di Organizzazione e Gestione;
 4. non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV").

Se è vero, insomma, che dalla commissione di uno dei reati di cui sopra può discendere una responsabilità a carico dell'Ente, è altrettanto vero che simile responsabilità ricorre solo allorché all'Ente stesso possa imputarsi una c.d. '*colpa di organizzazione*', vale a dire la mancata istituzione e messa in opera di un organismo di controllo interno, nonché, più in generale, la mancata adozione ed attuazione di un nucleo di regole preventive (per l'appunto, il Modello Organizzativo di cui sopra), volte a prevenire o contrastare l'eventuale agire illecito dei soggetti apicali e subalterni.

Un'ulteriore precisazione è ricavabile dagli artt. 6 e 7 D.lgs. 231/2001: se il fatto è stato commesso da amministratori, dirigenti, rappresentanti o preposti la colpa d'organizzazione si presume e spetta dunque all'Ente provarne l'insussistenza; se invece il fatto è stato commesso da dipendenti, la colpa d'organizzazione va provata da parte di chi invece (nel processo penale, il pubblico ministero) ne sostiene il ricorrere.

Il Decreto prevede (art. 6), inoltre, che i modelli di organizzazione e gestione debbano rispondere alle seguenti esigenze di efficace ed efficiente attuazione:

1. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
-



-
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
 3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
 4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
 5. introdurre un Sistema Disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La formulazione delle regole cautelari e delle procedure che devono confluire nel modello di organizzazione e gestione dell'attività della Cassa Edile della Provincia di Bari deve, non solo assicurare la prevenzione dei fatti di reato da parte dei soggetti responsabili nell'esercizio delle loro funzioni, ma anche regolare l'opportuna azione di controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza, in riferimento al fondamentale criterio di assicurare un giudizio di idoneità da parte dell'autorità giudiziaria, che conduca all' "esonero" di responsabilità dell'Ente. Detta efficacia esonerante, non potrà essere raggiunta se non a seguito dell'adozione dei protocolli preventivi.

1.1.6 La costruzione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

In un quadro siffatto, la messa a punto, l'adozione e l'applicazione del "Modello organizzativo", rappresenta se non un vero e proprio obbligo giuridico, quanto meno un onere



(dovere libero) ed una necessità per gli Enti che vogliono operare con la ragionevole certezza di non essere coinvolti nel meccanismo sanzionatorio previsto dal decreto.

E' altrettanto chiaro tuttavia che la disciplina dettata dal D.lgs. n. 231/2001 chiama in causa tutti i dipendenti e gli operatori degli Enti. Nei loro confronti, anzi, il rispetto delle procedure e dei principi indicati dal modello rappresenta un obbligo imprescindibile, il cui pieno e leale assolvimento essi sono tenuti a garantire per almeno due ragioni. La prima è che il rispetto dei principi ispiratori del modello è parte integrante di un'immagine che chiunque agisce in nome e per conto dell'Ente è tenuto a garantire. La seconda è che, in quanto aventi ad oggetto, più o meno direttamente, il patrimonio o l'immagine dell'Ente, le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001 possono produrre danni economici che si riverberano sulla capacità dello stesso di creare ricchezza ed opportunità di lavoro, ed è dunque interesse di ogni dipendente od operatore evitarne l'applicazione.

Ciò premesso si indicano alcuni **requisiti essenziali del Modello organizzativo**.

Il Legislatore ha individuato i criteri essenziali che i modelli di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati disciplinati dal Decreto devono possedere per essere valutati idonei a determinare l'esclusione della responsabilità dell'Ente ed ha imposto all'Organo dirigente, ai fini indicati nell'art. 6 del Decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di tali modelli¹.

¹ **Art. 6, comma 2, del D.Lgs. 231/2001:**

“In relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i modelli ... devono rispondere alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;

b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

d) prevedere obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello”



Ne discende che ad oggi può considerarsi efficace, anche alla luce della pronunce giurisprudenziali, un Modello Organizzativo, adeguato ai sensi del Decreto, se contiene le seguenti componenti essenziali:

- A) principi di comportamento idonei a prevenire la commissione delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto capaci di assicurare:
- l'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti;
 - il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nei rapporti dell'Ente con la Pubblica Amministrazione e con i terzi;
 - l'attenzione degli operatori sul puntuale rispetto delle procedure di controllo.
- B) costituzione dell'Organismo di Vigilanza e attribuzione allo stesso di specifici compiti di vigilanza sull'efficace, effettivo e corretto funzionamento del Modello;
- C) mappatura delle attività dell'Ente "sensibili", ovvero delle attività nel cui ambito, per loro natura, possono essere commessi i reati di cui al Decreto, da sottoporre pertanto ad analisi e costante monitoraggio;
- D) definizione dei "protocolli" finalizzati a garantire, nell'ambito delle attività dell'Ente "a rischio", i seguenti principi di controllo:
- separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'esecuzione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;



-
- definizione e regolamentazione delle modalità e tempistiche di svolgimento delle attività all'interno di ciascun processo;
 - tracciabilità e comprovabilità dei processi ovvero degli atti, delle operazioni e delle transazioni attraverso adeguati riscontri documentali che attestino i contenuti e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti a vario titolo coinvolti nell'operazione (autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica dell'operazione);
 - oggettività dei processi decisionali al fine di limitare decisioni dell'Ente basate su scelte soggettive non legate a predefiniti criteri oggettivi (es.: esistenza di albi fornitori, esistenza di criteri oggettivi di valutazione e selezione del personale, o esistenza e documentazione di attività di controllo e supervisione, compiute sulle transazioni dell'Ente, ecc.);
- E) chiara e formalizzata assegnazione dei poteri e delle relative responsabilità, con espressa indicazione dei limiti di esercizio e in coerenza con le mansioni attribuite e le posizioni ricoperte nell'ambito della struttura organizzativa e, in particolare, tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione per conto dell'Ente devono essere dotati di delega formale; le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma;
- F) aggiornamento costante delle deleghe, in conseguenza dei mutamenti organizzativi intervenuti²;

² la delega deve definire in modo specifico e certo i poteri del delegato, quelli del soggetto al quale il delegato stesso si rapporta, anche al fine di consentire una adeguata vigilanza sul suo operato; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli; è necessaria l'esistenza di regole comportamentali idonee a garantire l'esercizio delle attività dell'Ente nel rispetto delle leggi e dei regolamenti e dell'integrità del patrimonio dell'Ente.



-
- G) definizione di flussi informativi nei confronti dell'Organismo di vigilanza;
 - H) definizione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello;
 - I) attività di formazione e diffusione a tutti i livelli societari delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo predisposto dalla Cassa Edile della Provincia di Bari

La Cassa Edile della Provincia di Bari (di seguito, anche definita "Cassa") è stata costituita in base alle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nel Contratto Provinciale Integrativo per i dipendenti delle Imprese edili ed affini, e svolge la sua attività nell'ambito territoriale della Provincia di Bari. La gestione della Cassa è demandata pariteticamente all'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari – Sezione Edile (ANCE) ed alle Federazioni Nazionali dei lavoratori (FENEAL, FILCA e FILLEA).

L'attività svolta consiste nell'erogazione di prestazioni, nei limiti di quanto stabilito dai contratti di lavoro nazionale e provinciale, a favore dei lavoratori dipendenti di imprese edili ed affini a fronte dei contributi percepiti dalle imprese iscritte alla Cassa.

Nell'ambito dell'attività istituzionale, la Cassa Edile provvede a:

- erogare prestazioni di previdenza ed assistenza;
- gestire gli accantonamenti per ferie, gratifica natalizia e festività;



-
- promuovere, assumere e finanziare, impegnando ed utilizzando l'opera delle organizzazioni territoriali di categoria, iniziative finalizzate a favorire lo sviluppo della attività edilizia e l'incremento occupazionale, nei limiti delle disponibilità dell'esercizio accertate dal Comitato di Gestione;
 - attuare provvidenze socio-culturali ricreative aventi come fine la promozione umana del lavoratore assistito e del suo nucleo familiare, entro i limiti delle disponibilità dell'esercizio e secondo le norme del regolamento;
 - svolgere ogni altro compito congiuntamente affidato dalle Associazioni Nazionali e, nell'ambito delle direttive di queste, congiuntamente dalle Organizzazioni territoriali della Provincia di Bari ad esse aderenti.

Sono iscritti alla Cassa Edile i datori di lavoro nonché i lavoratori che prestano servizio nel territorio della provincia di Bari alle dipendenze di imprese che, in applicazione delle leggi e dei vigenti Contratti collettivi di lavoro, siano tenute ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa e ad accantonare presso la Cassa stessa le percentuali costituenti il trattamento economico per gratifica natalizia, ferie e festività. Le somme dovute dai datori di lavoro costituenti il trattamento economico spettante agli operai per gratifica natalizia, ferie e festività da accantonare presso la Cassa, mediante la corresponsione di una percentuale complessiva, sono quelle stabilite dalle apposite norme del contratto collettivo nazionale di lavoro e dalle norme provinciali integrative di lavoro. Le modalità di versamento delle percentuali di cui al comma precedente sono fissate dal Comitato di Gestione della Cassa. Per quanto riguarda poi le contribuzioni ed i versamenti alla Cassa Edile, essi sono stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di categoria e, nell'ambito di



questi, dagli accordi stipulati tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori della Provincia di Bari ad esse aderenti. Il datore di lavoro è comunque, da statuto, sempre responsabile dell'esatto versamento dei contributi posti a suo carico e di quelli trattenuti sulla retribuzione dagli operai.

La Cassa Edile della Provincia di Bari occupa complessivamente 31 dipendenti, tra Direttore Generale, responsabili d'area, capi ufficio ed impiegati, suddivisi in n.3 Aree, riferite ai tre processi chiave individuati dall'Ente:

- **AREA A:** Area tecnica e produzione;
- **AREA B:** Area amministrazione, finanza e controllo;
- **AREA C:** Area Electronic Data Processing.

In uno scenario di questo tipo, risulta quanto mai opportuno procedere all'adozione di un Modello Organizzativo capace di assicurare le giuste condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività dell'Ente, in linea con le prescrizioni del Decreto Legislativo.

La Cassa Edile della Provincia di Bari ritiene che, con l'adozione di tale Modello, unitamente all'emanazione ed adozione di un Codice Etico, si introduca, nella realtà dell'Ente, l'opportuno strumento di sensibilizzazione di tutti i Dipendenti, Collaboratori e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati, tra cui sicuramente vanno annoverati, soprattutto le Imprese ed lavoratori iscritti, nonché fornitori, consulenti legali, enti previdenziali (Inps e Inail).



Tutto ciò affinché i suddetti soggetti seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti conformi ai principi cui si ispira la Cassa Edile della Provincia di Bari, nel perseguimento del proprio oggetto sociale, e tali comunque da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

In particolare, l'adozione e la diffusione del Modello mira, da un lato a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito, dall'altro, grazie ad un costante monitoraggio dell'attività, a consentire alla Cassa Edile della Provincia di Bari di prevenire o reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

La Cassa Edile della Provincia di Bari dunque, intende adottare ed attuare efficacemente il Modello, non solo ai fini dell'esimente prevista dal D.lgs. 231/01, ma anche per migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati.

2.1 Finalità del Modello

Le finalità del Modello sono quelle di prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività dell'Ente con particolare riguardo alla eliminazione o significativa riduzione di eventuali condotte illegali e di determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Cassa Edile della Provincia di Bari, nelle aree delle attività individuate come a rischio, la consapevolezza di poter incorrere, nel caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui possono discendere sanzioni non solo nei propri confronti, ma anche nei confronti dell'Ente.



Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato, integrato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo, finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati anche mediante l'individuazione di "attività sensibili" e, ove necessario, la loro conseguente corretta procedimentalizzazione.

Pertanto, Il Modello predisposto dall'Ente si fonda su un sistema strutturato di procedure organizzative operative e di attività di controllo che quindi, nella sostanza:

1. sono basate sull'individuazione delle aree e dei processi dell'Ente che presentano macro criticità, tali da ingenerare possibili situazioni a rischio-reato nell'attività dell'Ente, con particolare riguardo a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, secondo criteri che consentano di valutarne, verificarne e documentarne l'impatto economico – cd. *Risk Assessment*;
2. costituiscono un sistema normativo interno diretto a formalizzare l'adozione e l'attuazione delle procedure decisionali all'interno dell'Ente in relazione ai rischi/reati da prevenire tramite:
 - il sistema normativo dei Protocolli, in cui confluisce anche il Codice Etico, che a sua volta fissa le linee di orientamento programmatiche tali da assicurare l'efficiente attuazione di procedure operative formalizzate, tese a disciplinare in dettaglio le modalità per assumere e attuare decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati



previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o verifica di ogni operazione in dette aree;

- un sistema di deleghe e di poteri operante all'interno dell'Ente chiaro e trasparente, che consenta di evidenziare con facilità i soggetti coinvolti nei diversi processi di formazione e di attuazione delle decisioni, nel pieno rispetto del citato principio di separazione delle funzioni;
 - la definizione di strutture organizzative coerenti con l'obiettivo di ispirare e controllare la correttezza dei comportamenti, garantendo una chiara e organica attribuzione dei compiti, applicando una reale segregazione delle funzioni, assicurando che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati;
3. individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
 4. attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico, nonché di curarne la diffusione al personale e ai Collaboratori esterni e ai terzi in genere che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Cassa Edile della Provincia di Bari.

2.2 Costruzione del Modello

A novembre 2009, l'Ente ha deliberato l'avvio di un progetto interno finalizzato alla predisposizione del Modello con il supporto di collaboratori e professionisti esterni con una



specifica preparazione nel campo sia del diritto penale commerciale, sia dell'organizzazione aziendale e dei sistemi di controllo interno. A tal fine, la Cassa Edile della Provincia di Bari è stata coinvolta in attività propedeutiche suddivise in differenti fasi e dirette tutte all'elaborazione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le prescrizioni del Decreto e con le Linee Guida emanate da Confindustria, nell'ultima versione approvata in data 23 luglio 2014, dichiarate idonee dal Ministero della Giustizia. Il primo Modello è stato poi di recente aggiornato (2016) ed ha tenuto conto, inoltre, del Codice di comportamento delle imprese di costruzione e del Modello da ultimo redatto dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), approvato nel mese di giugno 2014. Eventuali divergenze rispetto ad alcuni punti specifici delle Linee Guida di Confindustria e alle indicazioni ANCE rispondono all'esigenza di adeguare le misure organizzative e gestionali, all'attività concretamente svolta dalla Cassa Edile della Provincia di Bari, ed al contesto nel quale essa è chiamata ad operare. Ciò può, infatti richiedere qualche scostamento dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida delle Associazioni di categoria che, per loro natura, hanno carattere generale e non assumono valore cogente.

In particolare, le fasi in cui si è articolato il percorso che ha portato all'individuazione delle aree a rischio, sulla cui base è stato successivamente redatto il Modello, sono state articolate nelle seguenti attività di analisi:

- esame del Modello Organizzativo e di controllo già esistente (aggiornato al 2011);
- interviste ai soggetti apicali delle aree di interesse;
- mappatura delle attività a rischio reato ex d.lgs. n. 231/2001;
- definizione dei protocolli etico-comportamentali da implementare;
- pianificazione delle attività di formazione e comunicazione del Modello;



-
- definizione del Codice Etico;
 - definizione delle linee guida relative al funzionamento dell'Organismo di Vigilanza; definizione del sistema disciplinare.

2.2.1 Struttura del Modello

Il Modello dunque, così predisposto a seguito delle attività descritte che precedono, è costituito da:

1. **Parte Generale**, che contiene le regole e i principi generali del Modello;
 2. **Parte Speciale**, dove sono analizzate le singole fattispecie di reato, e sono definiti i protocolli etico-organizzativi costituiti dalle procedure e dalle regole che, nel dettaglio, devono guidare la dinamica dei processi e dei sistemi di controllo interni all'Ente, e applicati tenendo conto dell'esito dell'analisi in relazione alle possibili modalità di realizzazione dei reati - presupposto;
 3. **Mappatura delle Aree di Rischio**, che consente l'individuazione delle aree che risultano interessate dalle casistiche di reato indicate nel D.lgs. 231/01;
 4. **Codice Etico**, dove sono prospettati i principi deontologici cui l'attività della Cassa Edile della Provincia di Bari e il Modello stesso sono improntati;
 5. **Linee Guida Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**, al fine di disciplinare gli aspetti e le modalità di funzionamento dell'organo di controllo previsto dal Decreto;
 6. **Sistema Disciplinare**, che prevede le sanzioni da irrogare, e le relative procedure applicative.
-



Il Modello così articolato consente una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso. La dinamica sociale e l'evoluzione legislativa – quale, ad esempio, una possibile estensione delle tipologie di reati che, per effetto di altre normative, siano inseriti o comunque collegati all'ambito di applicazione del Decreto – potranno rendere, in futuro necessaria l'integrazione e/o l'aggiornamento del Modello. Ma anche le stesse trasformazioni dell'organico dell'Ente e la quotidiana implementazione del Modello possono suggerire i necessari adeguamenti, al fine di minimizzare i livelli di rischio all'interno della Cassa Edile della Provincia di Bari.

In considerazione di quanto sopra, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di adottare ogni tipo di provvedimento affinché il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Bari proceda costantemente all'aggiornamento del Modello.

2.2.2 Adozione del Modello nell'ambito della Cassa Edile della Provincia di Bari.

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come meramente facoltativa e non obbligatoria, la Cassa Edile della Provincia di Bari – in conformità con le proprie politiche – ha comunque ritenuto opportuno procedere alla elaborazione del Modello. Il progetto di implementazione del Modello è stato avviato dalla Cassa Edile il 26 Ottobre 2009 con Delibera del Comitato di Gestione ed aggiornato da ultimo al giugno 2018.

Essendo il Modello atto dell'Organo Dirigente, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a) del d.lgs., le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza del Comitato di Gestione, ovvero di un suo delegato, salvo successiva approvazione dello stesso Comitato in quanto titolare del potere di adozione e modifica del Modello.



2.2.3 Attuazione del Modello all'interno della Cassa Edile della Provincia di Bari.

Il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Bari, al fine di assicurare l'efficace applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato, curerà il coordinamento delle attività di implementazione e verifica dello stesso, nonché proporrà e discuterà le modifiche che si riterranno necessarie, sulla base delle esigenze di adeguamento emerse in sede di verifica.

A tal fine, è attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito primario di esercitare il controllo sull'attuazione del Modello stesso, secondo le procedure in esso descritte, e per mezzo dei poteri e delle funzioni di cui lo stesso è investito, secondo il Regolamento proprio dell'Organo.

Lo stesso Organismo di Vigilanza ha, altresì, il compito di dare impulso e di coordinare in via generale, all'interno dell'Ente, anche mediante contatti sulla rete informatica, le attività di controllo sull'applicazione del Modello, al fine di una sicura, corretta ed omogenea attuazione.

2.2.4 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel Modello e nel Codice Etico si applicano in primo luogo a coloro che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a chi esercita anche di fatto la gestione e il controllo dell'Ente.



L'applicazione del Modello e del codice Etico è estesa poi a tutti i dipendenti dell'Ente, e altresì, nei limiti del rapporto in essere, a coloro i quali pur non appartenendo all'Ente, operano su mandato e per conto dello stesso o sono comunque legati all'Ente da rapporti giuridici rilevanti in funzione della prevenzione dei reati. Il Direttore Generale, sentito il Comitato di Gestione, determina preliminarmente le modalità di comunicazione del Modello e del Codice Etico ai soggetti esterni interessati, nonché le procedure necessarie per il rispetto delle disposizioni in essi contenute in modo da assicurarne l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, secondo le modalità stabilite al successivo paragrafo 5.1. I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare con la massima correttezza e diligenza tutte le disposizioni e i protocolli in essi contenuti, nonché tutte le procedure di attuazione delle stesse.

2.2.5 Il Codice Etico

Parimenti al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, e quale parte integrante dello stesso, il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Bari adotta il Codice Etico, quale documento ufficiale in cui sono dichiarati i principi e i valori caratteristici dell'Ente, e in cui devono riconoscersi tutti coloro che operano, in essa e per essa.

Esso tende ad uniformare i singoli comportamenti dell'Ente al fine di rendere compatibile e sinergico il fine aziendale perseguito, con le esigenze di legalità sottese all'adozione del d.lgs. n. 231/2001, e che devono essere anch'esse incorporate nei principi ispiratori della missione e della deontologia della Cassa Edile della Provincia di Bari.



Il Codice Etico, dunque, si colloca nell'ambiente di controllo dell'Ente e altresì deve ispirare la condotta dei Consiglieri, dei Dipendenti, dei Collaboratori, nelle relazioni con l'ente stesso, nonché, all'esterno, con gli Enti istituzionali (Inps, Inail, Ispettorato del Lavoro, etc..), con i consulenti legali e con gli altri *stakeholders*.

Il Codice Etico della Cassa Edile della Provincia di Bari ricomprende:

- a) la sezione programmatica, in cui sono enunciati i principi di deontologia della Cassa Edile della Provincia di Bari;
- b) la sezione nella quale sono indicati gli standards comportamentali comuni, nell'accezione dei diritti e dei doveri a cui sono tenuti tutti coloro che operano con e per l'Ente;
- c) la sezione delle procedure di attuazione e di controllo.

2.2.6 Organismo di Vigilanza

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lettera *b*) del d.lgs. n. 231/2001, il Comitato di Gestione della Cassa Edile della Provincia di Bari, nomina l'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV"), istituzionalmente preposto all'interno dell'Ente, ma in una posizione di autonomia, alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione e gestione, anche al fine di curarne l'aggiornamento. In particolare, l'OdV è preposto:

1. alla verifica sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, al fine di comprovarne l'idoneità, rispetto al verificarsi dei reati di cui al Decreto;



-
2. alla vigilanza sulle condotte dei singoli soggetti dell'Ente, per verificarne la corrispondenza alle procedure e ai protocolli etico - organizzativi di cui al Modello vigente, e l'osservanza delle prescrizioni ivi contenute;
 3. all'adozione di ogni provvedimento necessario affinché il Comitato di Gestione ovvero un suo membro a tale scopo delegato (salvo successiva ratifica da parte del Comitato di Gestione), curi il costante aggiornamento del Modello, al fine di assicurarne la tenuta e l'effettività, rispetto ai mutamenti dell'Ente ed alle modifiche normative;
 4. all'attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello, anche per mezzo di disposizioni interne, di contenuto normativo e/o informativo;
 5. a tutte le procedure di verifica e di controllo previste nei protocolli.

Per la nomina dei componenti dell'organo collegiale, i requisiti di autonomia, professionalità e continuità d'azione, le relative procedure decisionali e attuative dei compiti dell'Organo, si rinvia al Regolamento dello stesso, che disciplina le modalità di formazione, i processi decisionali e di attuazione delle funzioni dell'organo.

In considerazione della peculiarità delle proprie attribuzioni e dei propri requisiti professionali, l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento dei compiti che gli competono, si potrà avvalere del supporto delle altre funzioni dell'Ente ovvero di Consulenti esterni per il perseguimento dei fini predetti.

Il Comitato di Gestione si impegna ad assegnare, anche in sede di formazione del budget dell'Ente, una dotazione iniziale di risorse finanziarie, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza stesso, il quale ne disporrà nell'esercizio della sua attività.



L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare il Comitato di Gestione per iscritto, all'inizio di ciascun esercizio, circa il piano di attività predisposto per l'adempimento delle funzioni alle quali è preposto. Riferisce inoltre, immediatamente, le eventuali problematiche applicative e i significativi tratti di discrepanza, rilevati nella verifica dell'applicazione del Modello.

Gli eventuali incontri tra l'Organismo di Vigilanza, il Comitato di Gestione, il Consiglio Generale ed il Collegio Sindacale dovranno essere documentati per iscritto mediante redazione di appositi verbali.

L'Organismo di Vigilanza svolge una relazione, con cadenza almeno annuale, al Comitato di Gestione in merito alle proprie attività di verifica e, in particolare, in merito all'attuazione del Modello, quindi sulle eventuali violazioni, di cui sia venuto a conoscenza.

L'Organismo di Vigilanza potrà inoltre richiedere agli altri soggetti facenti parte dell'Ente, di riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza comunica per iscritto i risultati dei propri accertamenti ai Responsabili delle Aree e/o dei processi, in caso di riscontro di comportamenti o azioni non in linea con il Modello, qualora dai controlli scaturissero situazioni a rischio reato.

Quindi, in linea con le procedure dell'Ente, l'OdV acquisisce gli elementi da comunicare alle strutture preposte, per la valutazione e l'applicazione delle sanzioni disciplinari. L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di informare immediatamente per iscritto il Collegio Sindacale qualora la violazione riguardi i Vertici dell'Ente ovvero l'Organo di Amministrazione.



2.2.7 Comunicazione e Formazione

Al fine di garantire l'efficace attuazione del Modello predisposto dalla Cassa Edile della Provincia di Bari, è necessario assicurare una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti di tutti i soggetti all'interno dell'Ente, dai dirigenti sino ai dipendenti, nonché ai terzi che a qualsiasi titolo intrattengano rapporti con l'Ente.

La formazione e l'informazione dei soggetti sono assicurati con un diverso grado di approfondimento e con diverse modalità in relazione alla funzione svolta, alle risorse medesime coinvolte nelle attività sensibili e al diverso livello di rischio dell'area considerata.

L'attività di formazione e informazione è affidata all'Organismo di Vigilanza con il supporto dell'Area Personale.

Attendere all'attività formativa è obbligatorio, l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare. L'Organismo di Vigilanza effettuerà controlli in merito alla qualità e alla frequenza della formazione.

2.2.7.1 Informativa ai soggetti terzi, esterni alla compagine dell'Ente

Dovranno essere fornite ad Imprese e lavoratori iscritti, Fornitori, Consulenti legali, ecc. apposite informative sulle politiche e le procedure adottate sulla base del Modello, mediante idonea diffusione.

Ai fini di un'adeguata attività informativa, i soggetti dell'Ente competenti, in stretta cooperazione con l'Organismo di Vigilanza, provvederanno a curare la diffusione del



contenuto del Modello ai predetti soggetti mediante pubblicazione della parte generale del Modello sul sito internet della Cassa Edile della Provincia di Bari.

I soggetti destinatari possono essere invitati a rilasciare, a cura della funzione interessata, una dichiarazione sottoscritta ove si attesti la conoscenza del contenuto del Codice Etico e del Modello (Parte Generale e Parte Speciale) dell'Ente, nonché l'impegno ad osservarne le prescrizioni, e a non tenere condotte che possano esporre l'Ente alla responsabilità da reato di cui al D. Lgs. n. 231/01.

2.2.7.2 I flussi informativi che coinvolgono l'Organismo di Vigilanza

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello a cui l'OdV è istituzionalmente preposto, nonché l'accertamento di eventuali situazioni, in presenza delle quali può essere possibile il verificarsi dei reati di cui al d.lgs. n. 231/2001, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti interessati, tutte le informazioni utili a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo, quelle relative:

- alle risultanze delle procedure di verifica e di controllo, dalle quali emergano criticità, in sede di attuazione del Modello;
- alle anomalie e alle atipicità riscontrate dalle funzioni dell'Ente;
- ai provvedimenti e/o alle informative della polizia giudiziaria o di qualsiasi altra autorità, da cui si evinca l'esistenza di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;



-
- alle comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi circostanza, che possa essere connessa ai fatti di reato di cui al Decreto (cfr. provvedimenti disciplinari nei confronti di Dipendenti);
 - ad eventuali commissioni di inchiesta o relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. n. 231/2001;
 - ai procedimenti disciplinari svolti, alle eventuali sanzioni irrogate ovvero ai provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora essi siano legati alla commissione di taluno dei reati di cui al decreto;
 - alle notizie relative a cambiamenti dell'assetto organizzativo dell'Ente;
 - a modifiche inerenti il sistema delle deleghe all'interno dell'Ente;
 - alla realizzazione di operazioni significative o atipiche, nel cui contesto possono annidarsi ipotesi di rischio – reato;
 - a mutamenti nelle situazioni di rischio o potenzialmente a rischio di taluno dei reati di cui al Decreto.

Per quanto attiene invece, alle eventuali comunicazioni della Società di revisione o comunque della funzione Amministrazione, Finanza e Controllo, rispetto a carenze nel sistema dei controlli interni, fatti censurabili, osservazioni sul bilancio dell'Ente, queste devono essere portate direttamente a conoscenza del Consiglio Generale, parimenti, dell'Organismo di Vigilanza. All'Organismo di Vigilanza devono essere altresì, portate a conoscenza:

- le informazioni contenute nelle comunicazioni sociali;
-



-
- i verbali delle riunioni del Comitato di Gestione, del Consiglio Generale, della Società di revisione;
 - le attività intrattenute con gli Enti istituzionali (Inps, Inail, Ispettorato del lavoro, etc...); le eventuali erogazioni pubbliche di cui l'Ente dovesse essere beneficiario;
 - le comunicazioni delle Autorità amministrative o fiscali, relative alle attività di verifica svolte sul bilancio, sulle comunicazioni tributarie, e agli esiti delle ispezioni effettuate presso l'Ente;
 - ogni qualsiasi altra informazione, in qualunque modo acquisita, relativa alla commissione dei reati previsti dal Decreto o a comportamenti in violazione delle prescrizioni del Modello.

Dovranno essere altresì assicurate le opportune procedure di comunicazione, tali da consentire un agevole e tempestivo flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza, da parte dei soggetti che vengano in possesso delle notizie e delle circostanze sopra indicate, o relative alla commissione di reati o situazioni non conformi con le prescrizioni del Modello o del Codice Etico.

L'Organismo di Vigilanza verifica e assicura che le procedure di segnalazione delle suddette circostanze avvengano nel pieno anonimato, a tutela della riservatezza dei soggetti informatori, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'Ente o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

I report e la documentazione rilevante ai fini "231" dovranno essere conservati agli atti, da parte delle Direzioni/Funzioni interessate e dell'Organismo di Vigilanza, per un periodo non inferiore a 5 anni.



L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute, riferendo circa l'intero iter di verifica, nelle comunicazioni periodiche che è tenuto ad effettuare.

In ogni caso l'Organismo di Vigilanza ha accesso presso tutte le funzioni dell'Ente e, dunque, presso tutto il personale della stessa, – senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva – al fine di ottenere, ricevere e raccogliere le suddette informazioni e in generale ogni informazione o dato utile per lo svolgimento della propria attività.

2.2.8 Sistema disciplinare

L'implementazione di un efficace Sistema Disciplinare, quale parte integrante del Modello, idoneo a sanzionarne la mancata attuazione o la violazione delle prescrizioni in esso indicate, è condizione essenziale per garantire l'effettività del Modello stesso, secondo quanto prevede l'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari costituisce la risposta afflittiva e general preventiva nei confronti del trasgressore da parte della *Governance* dell'Ente.

L'accertamento della responsabilità dell'autore delle violazioni avviene secondo modalità opportune ad assicurargli il contraddittorio, nel procedimento di verifica della responsabilità e di contestazione della sanzione.

Il sistema disciplinare adottato costituisce l'esito applicativo delle eventuali criticità riscontrate nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e monitoraggio da parte degli organi interni ed esterni all'Ente.

Le sanzioni possono essere irrogate quando, in riferimento alla violazione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice etico, sia stata accertata la colpevolezza



del soggetto responsabile, indipendentemente dalla verifica della stessa nelle opportune sedi giurisdizionali, attraverso la procedura di accertamento delle predette condotte che esso prevede.

In particolare, ai fini dell'applicazione delle rispettive sanzioni, sono rilevanti le condotte di violazione e di elusione delle regole comportamentali disposte dal modello e/o dal Codice Etico, nonché le volontarie elusioni delle stesse e le applicazioni colpose imperfette.

Il Sistema disciplinare adottato dall'Ente prevede, altresì, un'apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e in generale a vigilare sulla osservanza, l'applicazione e l'aggiornamento del Sistema Disciplinare, anche in riferimento agli organi dirigenziali dell'Ente.

3. Il Modello di *Governance* ed il Sistema Organizzativo

3.1 Il Modello di *Governance* della Cassa Edile della Provincia di Bari.

Il sistema di *Corporate Governance* della Cassa Edile della Provincia di Bari risulta, attualmente composto dai seguenti organi:

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice - Presidente. La funzione di Presidente viene assunta da uno dei componenti il Comitato di Gestione, nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderente all'A.N.C.E., su designazione



dell'Associazione territoriale medesima. La funzione di Vice-Presidente è ricoperta da uno fra i componenti del Comitato di Gestione, nominato dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori. Spetta al Comitato di Presidenza di sovrintendere l'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale. Qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve essere effettuato con firma abbinata dal Presidente e dal Vice-Presidente. Il Presidente convoca e presiede il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale, ha la firma sociale e rappresenta legalmente la Cassa di fronte a terzi ed in giudizio. Il Presidente dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'art. 12 comma 2° dello Statuto. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione tutte o parte delle sue funzioni. Il Vice – Presidente dura in carica due anni salva la facoltà di sostituzione. Le Organizzazioni Sindacali di categoria si accordano per la rotazione periodica della carica di Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento il Vice-Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di Gestione tutte o parte delle sue funzioni.

Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è costituito da 12 componenti così nominati: n. 5 dalla Sezione Edile dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari aderente all'ANCE; n. 1 con nomina diretta delle Organizzazioni Artigiane di cui al 3° comma dell'art. 2 in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'Intesa 18-12-1998 e s.m.i.; n. 6 dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori della Provincia di Bari aderenti alle Associazioni Nazionali di cui all'art. 2 dello



Statuto. In caso di necessità i rappresentanti del Comitato di Gestione sono nominati dalle associazioni Nazionali rispettive. Il Comitato di Gestione ha il compito di provvedere all'Amministrazione e gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo e quindi:

- approvare i regolamenti della Cassa e predisporre il piano previsionale delle entrate e delle uscite, in attuazione degli accordi stipulati dalle Organizzazioni relativi ai contributi e alle prestazioni, nonché il bilancio consuntivo;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- curare l'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nello Statuto;
- provvedere alla formazione e all'amministrazione dei fondi di riserva ed al recupero di eventuali penalità per ritardi nei versamenti a carico dei datori di lavoro;
- curare la propaganda, anche a mezzo di pubblicazioni annuali e straordinarie, per diffondere l'interessamento degli iscritti alla Cassa ai problemi del settore attinenti all'attività della Cassa;
- contribuire ad un migliore sviluppo dell'istruzione professionale dei lavoratori del settore e curare la raccolta di dati statistici in vista della loro pubblicazione nei rapporti annuali della Cassa;
- accordare pegni ed ipoteche legali e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni di ogni sorta, nei Pubblici Registri Ipotecari, Censuari e nel Gran Libro del Debito Pubblico, con facoltà di esonerare i Conservatori delle ipoteche legali, transigere e compromettere



in arbitrati ed amichevoli composizioni, muovere e sostenere liti o recederne, appellare e ricorrere per revocazioni o cassazioni, offrire, deferire ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere e costruire immobili;

- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritenga convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- assumere e licenziare il personale della Cassa e fissarne il trattamento economico in conformità alle leggi e tenuti presente, di norma, i contratti di lavoro vigenti per la categoria edile;
- istituire quelle commissioni, composte di propri membri, necessarie per seguire più particolarmente le attività della Cassa.

Il Comitato di Gestione si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni due mesi, straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre membri del Comitato o dal Presidente o dal Vice-Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

Consiglio Generale

Il Consiglio Generale è composto da 18 componenti così ripartiti: n. 12 del Comitato di Gestione; n. 2 nominati dalla Sezione Edile dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Bari aderente alla A.N.C.E.; n. 1 con nomina diretta delle Organizzazioni Artigiane di cui in ottemperanza a quanto pattuito con il Protocollo d'Intesa 18/12/1998 e s.m.i.; n. 3 nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori rappresentate nel Comitato di Gestione. Spetta al Consiglio Generale di:



-
- esaminare e valutare il piano previsionale delle entrate e delle uscite;
 - approvare il bilancio consuntivo della Cassa e decidere gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti datori di lavoro o lavoratori, in materia di contributi e di prestazioni.

Il Consiglio Generale si riunisce, ordinariamente, una volta a trimestre e, in via straordinaria, ogni qualvolta sia richiesto da almeno cinque componenti il Consiglio stesso o dal Presidente o dal Vice-Presidente della Cassa o dal Presidente del Collegio Sindacale.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto di tre membri di cui due designati rispettivamente dall'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali di cui all'art. 2, comma 2° dello Statuto. Il terzo membro, che presiede il Collegio, è scelto di comune accordo, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale. Le associazioni Sindacali di categoria designeranno inoltre due Sindaci supplenti. I Sindaci esercitano le attribuzioni ed hanno i doveri di cui agli art. 2403, 2404 e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili e, svolgono, inoltre, il controllo contabile. Essi sono obbligati a riferire al Comitato di Gestione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Direttore Generale

Gli uffici della Cassa sono retti da un Direttore prescelto dal Comitato di Gestione della Cassa. Le attribuzioni del Direttore sono stabilite dal Comitato di Gestione che ne fissa anche



il trattamento economico e normativo con il regolamento del personale. Il Direttore è di diritto segretario, con voto consultivo in tutte le riunioni degli Organi dell'Ente ed eventualmente nelle riunioni delle Commissioni nominate dal Comitato di Gestione.

3.2 Struttura Organizzativa della Cassa Edile della Provincia di Bari.

La struttura organizzativa della Ente è orientata a garantire, da un lato, la separazione di compiti, ruoli e responsabilità tra le funzioni operative e quelle di controllo, dall'altro, la massima efficienza possibile. A tale proposito, la Cassa Edile della Provincia di Bari, si è dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, procedure, ordini di servizio, etc.) improntati ai principi generali di:

- conoscibilità dei processi e di coloro che vi operano all'interno dell'Ente;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con la completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri.

Conseguentemente, le procedure e le prassi attualmente in essere sono improntate ai seguenti criteri:

- la separazione di funzioni, all'interno di ciascun processo, per cui l'impulso decisionale, l'effettuazione, la conclusione ed il controllo di ogni operazione devono essere attribuiti a soggetti diversi. Il principio della separazione delle funzioni consente la chiara attribuzione delle responsabilità e dei poteri di rappresentanza, nel rispetto delle linee gerarchiche;
- la documentazione di ciascun passaggio rilevante del processo: il principio assume un ruolo fondamentale nel caso di transazioni e operazioni economiche, al fine di poter



procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che chiariscano le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione, ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa;

- adeguati livelli di formalizzazione ed informazione;
- la costituzione di un sistema chiaro di deleghe e procure.

La valutazione preliminare dell'assetto organizzativo dell'Ente è stata effettuata mediante l'analisi delle informazioni acquisite in sede di colloqui (c.d. 'interviste') effettuate con i responsabili dei vari uffici/aree.

La struttura organizzativa, retta e coordinata dal Direttore, le cui attribuzioni sono definite dallo Statuto e dalla delibera del Comitato di Gestione, è stata descritta in un organigramma suddiviso in 3 aree, ciascuna delle quali è retta da un capo servizio.

L'Area A, denominata "Area Tecnica e Produzione" (ATP) è articolata in tre uffici:

1. "Immissione, Istruttoria e Trattamento Dati Imprese" (ITD)
2. "Prestazioni Facoltative ed Obbligatorie" (PFO)
3. "Documento Unico di Regolarità Contributiva" (DURC)

Ogni ufficio è dotato di personale specializzato.



L'Area B, è denominata “Amministrazione Finanza e Controllo” (AFC). Il suo responsabile coordina le attività svolte dagli impiegati di concetto che si occupano di:


1. “Contabilità, Tesoreria e Personale” (CTP);
2. “Recupero Crediti e Contenzioso” (RCC)

L'Area C è definita “Electronic Data Processing” (EDP) e racchiude tutte le attività che fanno capo ai sistemi informativi ed alla gestione dei dati.

Inoltre, la Direzione (DG) si avvale di personale di staff per attività di segreteria ed affari generali (SDG).



ORGANIGRAMMA CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI BARI





3.3 Descrizione delle deleghe e individuazione dei soggetti ‘apicali’ e ‘subalterni’

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza, i poteri di firma ed i limiti di spesa assegnati ai titolari di deleghe e procure all’interno dell’Ente devono essere individuati e fissati in modo coerente con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura nei limiti di quanto strettamente necessario all’espletamento dei compiti e delle mansioni oggetto di delega.

Tutti coloro che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i terzi in genere, per conto della Cassa Edile della Provincia di Bari, devono essere dotati di delega formale.

Le deleghe devono associare il potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell’organigramma; esse devono essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile i poteri del delegato ed il soggetto (organo ed individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente; il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Nell’ambito dell’organigramma della Cassa Edile della Provincia di Bari e del sistema di deleghe procure in essere, i *soggetti apicali* individuati risultano i seguenti:

Comitato di Presidenza della Cassa Edile;

Direttore Generale;

Responsabile Area Tecnica e Produzione;

Capo ufficio D.U.R.C.;



Capo ufficio prestazioni facoltative ed obbligatorie;

Capo ufficio, immissione, istruttoria e trattamento dati imprese;

Responsabile Area Amministrazione, Finanza e Controllo;

Responsabile Area EDP (Electronic Data Processing);

In particolare, il sistema di deleghe e poteri alla data di redazione del Modello è sintetizzato dalla tabella seguente:



ORGANO SOCIETARIO	DESCRIZIONE DELEGHE E POTERI
Presidente	<p>Il Presidente della Cassa Edile della Provincia di Bari ha il compito di :</p> <ul style="list-style-type: none">a) sovrintendere insieme al Vice-Presidente l'applicazione dello Statuto e dare esecuzione alle deliberazioni del Comitato di Gestione e del Consiglio Generale;b) autorizzare qualsiasi atto concernente il prelievo, l'erogazione e il movimento dei fondi della Cassa Edile deve avvenire con firma abbinata del Presidente e del Vice-Presidente;c) convocare e presiedere il Comitato di Gestione e il Consiglio Generale;d) porre la firma sociale e rappresentare legalmente la Cassa di fronte a terzi ed in giudizio. <p>In caso di assenza o di impedimento, il Presidente potrà delegare per iscritto, di volta in volta, ad altro membro del Comitato di gestione tutte o parte delle sue funzioni.</p>
Direttore Generale	<p>Il Direttore è preposto quale responsabile di tutti i settori, i servizi e gli uffici della Cassa Edile per la realizzazione operativa delle deliberazioni assunte dal Comitato di Gestione e pertanto ha compiti di controllo della gestione della Cassa stessa. Il Direttore è delegato formalmente dal Presidente della Cassa Edile a firmare le certificazioni Durc.</p>
Responsabile della sicurezza sul lavoro	<p>E' nominato in qualità di consulente esterno e copre la carica di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione aziendale ai sensi dell'art. 28 del T.U 81 /2008. In tale funzione egli deve garantire il corretto ed effettivo espletamento dei compiti a cui il servizio deve adempiere (art. 35 T.U 81/2008) e partecipare alla riunione periodica di prevenzione dei rischi.</p>



4. Identificazione delle aree dell'Ente a rischio reato (*Risk Assessment*) e verifica dei sistemi di controllo esistenti (*Gap Analysis*)

4.1 *Risk Assessment* e *Gap Analysis*

Il *management* dell'Ente, costituito dai Responsabili delle aree sopra richiamati, nonché alcuni loro Collaboratori, sono stati coinvolti, sulla scorta delle *job descriptions* e delle informazioni acquisite, nell'analisi della struttura organizzativa, dalla cui elaborazione sono state identificate le macro – aree a rischio, nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al D.lgs. n. 231/2001.

L'analisi delle situazioni di rischio esistenti, sono state condotte considerando l'assetto organizzativo e procedurale della Cassa Edile della Provincia di Bari, alla data di redazione di questo Modello (2016/2019); in particolare le macro-aree ed i processi a rischio, sono stati analizzati nel dettaglio, in riferimento al fattore di rischio potenziale, dato ogni singolo reato presupposto della responsabilità dell'Ente.

Le macro-aree di rischio individuate sono le seguenti:

- Processo DURC
- Processo deleghe e revoche sindacali
- Gestione flussi informativi e trattamento dati
- Erogazioni prestazioni previdenziali
- Contenzioso

Individuate le aree a rischio reato e, all'interno delle stesse, le attività e le funzioni dell'Ente maggiormente sensibili, sono state evidenziate le possibili modalità di realizzazione dei reati presupposto della responsabilità dell'Ente, unitamente, per le aree oggetto di analisi, alla esplicitazione dei più significativi fattori di rischio che possono



favorire il verificarsi delle modalità di realizzazione dei reati, nonché dei controlli tesi a mitigare i suddetti fattori di rischio (*cd. Risk Assessment*).

In particolare, l'attività di individuazione e censimento delle aree/processi/sotto-processi sensibili si è articolata in una serie di fasi successive. La prima è stata di analisi del lavoro svolto in precedenza di *c.d. Process Assessment*, attraverso l'analisi delle attività e dei processi delle singole aree dell'Ente, condotta mediante l'esame dei risultati dei questionari di autovalutazione, sottoposti, in maniera guidata, ai Responsabili delle funzioni dell'Ente (*c.d. "soggetti apicali"*). Il questionario personalizzato era composto da un set di domande che, per quantità e natura, dipendeva direttamente dal destinatario del questionario e puntava ad evidenziare, facendo specifico riferimento alla posizione assegnata e alle mansioni svolte, sia le eventuali lacune e/o carenze organizzative che il soggetto percepisca nell'ambito delle propria attività, sia le relazioni che intrattiene con colleghi in posizioni omogenee, nonché con la Direzione Generale. La fase successiva è stata quella di effettuare personalmente delle interviste ai soggetti che rivestono ruoli apicali per ogni area e, successivamente, redigere il *c.d. Risk Assessment*, ossia uno schema di verifica e abbinamento di ciascuna macro-categoria di reato presupposto (e dei singoli reati tipici in essa ricompresi) allo specifico processo gestito dalla singola Area dell'Ente (vedi allegato).

Ai fini della elaborazione di un efficace ed effettivo *Compliance program* idoneo all'ottenimento del beneficio giudiziale dell'esimente da responsabilità dell'Ente, sono stati presi in considerazione i soli comportamenti attivi od omissivi idonei alla realizzazione delle specifiche fattispecie sostanzianti in un reato tipico *ex D.lgs. 231/01*; alcuni comportamenti prodromici o strumentali, accessori o eventuali non idonei *ex se*



alla consumazione (o al tentativo) del reato tipico sono stati comunque valutati, sebbene non assumano il rilievo di specifico rischio-reato.

I singoli reati sono stati censiti e mappati con riguardo alle funzioni espletate dalle specifiche Aree dell'Ente ed, in esse, con riguardo al peculiare macro-processo o singolo processo individuato. Tale rischiosità risulta valutata con riferimento temporale alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

In particolare si è ritenuto opportuno prendere in considerazione, nell'ambito del Modello stesso, i rischi relativi alla commissione di tutte le fattispecie di reato richiamate dal Legislatore, alla data di effettuazione dell'identificazione delle aree a rischio.

Tale decisione è stata dettata essenzialmente da due ragioni:

- da un lato, si ritiene non possano esistere settori di attività dell'Ente in cui il rischio di commissione di un qualsiasi reato richiamato dal Provvedimento possa essere astrattamente ritenuto inesistente, sebbene la sua consumazione nella realtà dell'Ente sembri difficilmente ipotizzabile;
- dall'altro, l'Ente è convinto dell'opportunità di esprimere principi comportamentali volti a stigmatizzare tutte le condotte criminose, anche virtualmente realizzabili nel proprio ambito d'impresoria, dando prova in tal guisa della riprovazione nei confronti di qualsivoglia possibile reo.

L'enunciazione di regole di condotta e il rinvio all'osservanza del Codice Etico che, giova ricordarlo, è da ritenere a ogni effetto parte integrante del Modello, sono finalizzati a diffondere l'etica d'impresa di cui la Cassa Edile della Provincia di Bari è portatrice, anche alla luce delle considerazioni precedentemente svolte.



Con riferimento alla verifica dei sistemi di controllo esistenti, in sede di mappatura delle Aree dell'Ente e di censimento dei rischi-reato concretamente rilevati, per ciascuna *macro area sensibile*, è stata verificata l'esistenza e la funzionalità, in chiave preventiva ex D.lgs. 231/2001, di eventuali sistemi di *Risk control* interno già vigenti all'interno della Cassa Edile, sebbene preordinati a diversa funzionalità e finalità (c.d. *Gap Analysis*).

Gli *output* risultanti dalle attività di identificazione delle aree a rischio e dalla *Gap Analysis* si articolano in una serie di documenti, costituenti parte integrante del Modello:

A. **MATRICI ANALISI PROCESSI DELL'ENTE** (Allegato n. 1): evidenziano visivamente i singoli rischi-reato rilevati (caselle di colore rosso), frutto dell'abbinamento di ciascun reato tipico facente parte della medesima macro-categoria alle singole carenze organizzative individuate nell'ambito dei macro processi gestiti nella specifica Area dell'Ente interessata per i quali si ritiene sussista una concreta potenzialità commissiva.



B. MAPPA DELLE MACRO AREE SENSIBILI / CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ESISTENTE: di seguito sono riportati i risultati della *Gap Analysis*:

Area A - Area tecnica e produzione - Processo D.U.R.C.

MACRO ATTIVITA'/PROCESSO	CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ESISTENTE	POTENZIALI REATI ASSOCIATI
Predisposizione e rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'ambito dei Lavori Pubblici	Decorso il termine di 30 giorni senza pronuncia da parte degli Istituti previdenziali ed assistenziali (INPS-INAIL), il responsabile del procedimento della Cassa Edile è tenuto ad emettere il Durc anche in assenza delle verifiche di regolarità contributiva da parte dei suddetti Enti. Si evidenzia che sia tramite il portale Sportello Unico Previdenziale sia tramite il software Durc-Client, è possibile visualizzare lo stato di avanzamento delle pratiche DURC anche in relazione alle attività di istruttoria e validazione degli altri Enti (INPS-INAIL).	La Cassa Edile, come pure stabilito dall'art. 4 della Convenzione INPS-INAIL-Casse Edili del 15 aprile 2004, nel rilascio del DURC segue la procedura del silenzio assenso, in base alla quale trascorsi trenta giorni senza che gli Enti previdenziali ed assistenziali (Inps e Inail) abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero abbiano comunicato cause di sospensione, emette il DURC. Rimane abbastanza incerto se vi sia un obbligo sulla stessa Cassa di verificare ex post l'effettiva regolarità contributiva dell'impresa richiedente. Tuttavia, l'eventuale conoscenza diretta da fonte qualificata (INPS, INAIL, Ministero del Lavoro o altre Autorità ispettive), dopo il rilascio del DURC, di una "attuale" irregolarità del soggetto richiedente dovrà costituire un obbligo per la Cassa Edile di immediata comunicazione all'Ente Pubblico Territoriale affinché proceda ad emettere provvedimenti in autotutela. Si precisa che non sussiste alcun obbligo di comunicazione nel caso di notizie acquisite informalmente o a seguito di delazioni. Diversamente, il danno cagionato all'amministrazione pubblica o al privato dall'utilizzo del DURC, ideologicamente errato, potrà essere addebitato alla stessa Cassa Edile facendo sussumere la condotta stessa in truffa aggravata in danno di un ente pubblico ex art. 24 del D.Lgs. 231/2001 - art. 640 c.p.
Rilascio di duplicati di certificati di regolarità contributiva nel periodo di validità	Il rilascio del duplicato di regolarità contributiva nel periodo di validità dello stesso, potrebbe avvenire in un intervallo di tempo in cui l'impresa richiedente non risulta più regolare con il pagamento dei contributi. E' opportuno procedere ad una verifica preliminare finalizzata ad escludere che siano pervenute notizie riguardanti irregolarità contributive da parte dell'impresa richiedente.	in tali fattispecie potrebbe sorgere un rischio-reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico appaltante ex art. 24, d.lgs. 231/2001 ove l'impresa provveda sistematicamente a regolarizzare i propri versamenti e accantonamenti previdenziali e contributivi relativamente al solo periodo e al solo cantiere cui si riferisce la richiesta di emissione del DURC compensando, comunque, non versando quanto nel contempo dovuto su tutto il territorio nazionale e la Cassa essendo a conoscenza di queste irregolarità, emetta il DURC senza effettuare alcuna segnalazione alle autorità di controllo, né alcuna comunicazione alla stazione appaltante, in tal modo concorrendo alla realizzazione del reato ai sensi dell'art. 110 c.p.
Predisposizione e rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) nell'ambito dei Lavori Pubblici, per la liquidazione degli stati avanzamento lavori (SAL) e dello stato finale dei lavori	Il rilascio del DURC per ciascun SAL e per lo stato finale, nell'ambito dei lavori pubblici, potrebbe avvenire in mancanza di una precedente richiesta da parte della stazione appaltante del documento di regolarità contributiva nella fase di verifica, aggiudicazione e stipula del contratto nell'ambito di una gara d'appalto o, comunque, in presenza di irregolarità dell'impresa (avente sede legale nel territorio di competenza della Cassa) al di fuori del cantiere oggetto della richiesta.	in tali fattispecie potrebbe sorgere un rischio-reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico appaltante ex art. 24, d.lgs. 231/2001 ove l'impresa provveda sistematicamente a regolarizzare i propri versamenti e accantonamenti previdenziali e contributivi relativamente al solo periodo e al solo cantiere cui si riferisce la richiesta di emissione del DURC compensando, comunque, non versando quanto nel contempo dovuto su tutto il territorio nazionale e la Cassa essendo a conoscenza di queste irregolarità, emetta il DURC senza effettuare alcuna segnalazione alle autorità di controllo, né alcuna comunicazione alla stazione appaltante, in tal modo concorrendo alla realizzazione del reato ai sensi dell'art. 110 c.p.

A seguito del decreto interministeriale del 30.1.2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1.6.2015 ed in vigore dal 1.7.2015) in tema di *semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)*. Detto intervento normativo, come recita il titolo, vi è stata una notevole semplificazione del precedente sistema degli adempimenti richiesti alle pubbliche Amministrazioni ed alle imprese per l'acquisizione del Documento attraverso la verifica "con modalità esclusivamente telematiche ed in tempo reale della regolarità contributiva nei confronti dell'INPS e dell'INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, nei confronti delle Casse Edili". Così come previsto dallo stesso art. 4 del D.L. 34/2014 (conv. in L. 78/14), la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione



coordinata e continuativa che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive.

Qualora, poi, non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale, la Cassa edile trasmetterà tramite PEC all'interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell'art. 1 della L. 12/79 l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascun ente tenuto al controllo. L'interessato potrà, a quel punto, regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito alla regolarizzazione. Tuttavia gli Istituti non potranno dichiarare l'irregolarità qualora la regolarizzazione avvenga comunque prima della definizione dell'esito della verifica che altrimenti attesterebbe una situazione – il mancato versamento di somme – non corrispondente alla realtà. Conseguentemente, in questo caso, il rilascio del DURC terrà conto dell'intervenuta regolarizzazione che in ogni caso dovrà avvenire prima del trentesimo giorno dalla data della prima richiesta.

Ciò che rimane abbastanza incerto è se vi sia un obbligo sulla stessa Cassa di verificare ex post l'effettiva regolarità contributiva dell'impresa richiedente. La questione non sembra di agevole soluzione.

Si consideri poi il caso in cui la Cassa venga a conoscenza diretta, dopo il rilascio del DURC, della irregolarità contributiva del soggetto che lo aveva richiesto, vuoi perché tale irregolarità sia stata accertata solo successivamente al rilascio del DURC, vuoi perché il silenzio degli altri enti previdenziali (Inail ed Inps) sia intervenuto in costanza di una situazione di irregolarità.



In relazione a quest'ultima ipotesi, può avvenire che il DURC venga rilasciato sulla base del silenzio degli altri enti previdenziali, ma successivamente (e tardivamente) questi comunichino alla Cassa l'irregolarità della posizione dell'ente beneficiario.

In tal caso potrà ipotizzarsi un obbligo a carico della Cassa di immediata comunicazione all'ente pubblico (o non) davanti al quale il DURC sia stato utilizzato, onde prevenire possibili conseguenze dannose (o dare la possibilità di agire in sede di autotutela) a carico dell'ente stesso e/o di altri soggetti, in conseguenza dell'uso della certificazione di regolarità contributiva da parte di chi non ne avrebbe avuto diritto?

Il danno cagionato all'amministrazione pubblica e/o al privato mediante l'utilizzazione del DURC, in altri termini, potrebbe ridondare a carico della Cassa?

Sotto il profilo strettamente penalistico, poi, la mancata comunicazione da parte della Cassa della irregolarità contributiva del soggetto che abbia ottenuto indebitamente il DURC, rappresenta una omissione in senso tecnico, come tale rilevante eventualmente in sede di concorso nella condotta del beneficiario, ad esempio a titolo di truffa ai danni dello Stato o per il conseguimento di pubbliche erogazioni?



Per rispondere a questa domanda bisogna chiedersi se nei confronti della Cassa sia configurabile una vera e propria posizione di garanzia *nei confronti di soggetti e rispetto ad interessi estranei a quello strettamente previdenziale e rappresentati di volta in volta dal patrimonio dell'ente pubblico erogante il finanziamento o appaltante un'opera da eseguirsi previo espletamento di gara, ovvero dal corretto svolgimento di un pubblico incanto o di altro procedimento amministrativo.*

In altri termini, il funzionario della Cassa e per esso l'Ente potranno rispondere in chiave di responsabilità per omesso impedimento dell'evento - ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, cpv., c.p. e di una qualsiasi disposizione incriminatrice, sul presupposto che la Cassa sia tenuta a dare tempestiva comunicazione della irregolarità contributiva del soggetto a favore del quale sia stato rilasciato il DURC, in quanto la Cassa medesima sia da considerarsi garante di tutti quegli interessi che risultino connessi, seppure soltanto in ragione della specifica disciplina procedimentale, con la regolarità delle contribuzioni?

Inoltre, v'è da prestare la massima attenzione, in questa sede, alla configurabilità di un concorso omissivo del funzionario della Cassa (e per lui, eventualmente, a titolo di responsabilità da reato, della Cassa stessa) nella condotta di altri soggetti, i quali potrebbero anche agire rivestiti di speciali qualifiche (incaricati di pubblico servizio, pubblici ufficiali o altro ancora) rilevanti nel quadro di un reato proprio (che può, cioè, essere commesso soltanto da un soggetto qualificato, come è il caso della corruzione e di molti altri reati contro la pubblica amministrazione).

In simili ipotesi – ossia laddove venisse contestata da parte dell'autorità giudiziaria una condotta criminosa a carico di soggetto estraneo alla Cassa, in relazione al silenzio



serbato dagli altri enti previdenziali, ovvero in relazione ad altri fatti costituenti reato, come quelli precedentemente descritti e consistenti nella produzione di un DURC a beneficio di chi non avrebbe potuto ottenerlo, inducendo così in errore un altro soggetto (ad esempio una stazione appaltante o una pubblica amministrazione in sede di erogazione di finanziamenti) - il livello di rischio per la Cassa quale ente soggetto alla responsabilità ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 (nonché per i suoi agenti quali persone fisiche) appare apprezzabile, se si pensa che in tali casi appare non teorica l'evenienza di una contestazione del reato a titolo di concorso omissivo nel reato. Concorso che, relativamente all'ipotesi in cui venga riportato ad un reato proprio (di soggetto, cioè, qualificato ed estraneo alla Cassa), potrebbe configurarsi come concorso omissivo dell'*extraneus*. Si aggiunga che il predetto livello di rischio risulta viepiù accentuato ove si rifletta anche sul meccanismo soggettivo di imputazione di questi reati, a carico del concorrente. Il dolo, infatti, può configurarsi come *eventuale* e tradursi, di fatto, in un *quid* meramente rappresentativo, consistente nella consapevolezza di omettere (la comunicazione della irregolarità contributiva appresa dopo il rilascio del DURC) rappresentandosi *la possibilità* che il beneficiario o, comunque, altro soggetto, possa farne un uso illecito a danno di altri (inducendolo in errore); ovvero rappresentandosi *la possibilità* che il silenzio mediante il quale sia stato possibile il rilascio indebito del DURC, potesse essere il frutto di un patto corruttivo o di altro abuso di qualità o funzioni da parte di soggetto qualificato.

Oltre ai casi esemplificati si tenga conto che, in virtù di quanto disposto dall'art. 1, D.L. 25 settembre 2002 n.210, da ultimo novellato dal d.l. 34/2014, la certificazione di regolarità contributiva deve essere



presentata anche dalle imprese che gestiscono *servizi in convenzione o concessione con enti pubblici*, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione; e che, sulla base di quanto stabilito sempre dal nuovo testo legislativo del d.l. n. 34/2014 il DURC è richiesto anche ai datori di lavoro per la *fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale, nazionale o comunitaria*.

Ora, sebbene in relazione a tutti questi casi da intendersi comunque in modo sommario, non dovendosi certo aspirare, in questa sede, a completezza casistica ma soltanto a chiarire le problematiche e i loro risvolti in funzione di prevenzione del rischio reato non sia automaticamente né facilmente ipotizzabile una responsabilità del funzionario della Cassa e nonostante che per rispondere adeguatamente ai quesiti ora posti sarebbe necessario un approfondimento sulla natura e sulle funzioni delle casse edili (che certo esula da questo ambito), si ritiene che, in ottemperanza ai principi che ispirano il presente Modello Organizzativo, fondato sulla *responsabilità sociale* e sulla *massima precauzione a tutela dell'integrità dell'Ente stesso*, sia preferibile stabilire regole e procedure che assicurino il maggior grado di trasparenza della posizione contributiva *in tutti gli ambiti in cui questa possa esplicare effetti giuridici, seppure in modo indiretto, cioè in chiave di requisito (o prerequisito) di ammissibilità a procedure o gare aventi finalità estranee rispetto a quella del corretto adempimento delle obbligazioni contributive e previdenziali da parte delle imprese*.

Ciò non significa che si possa parlare di una “posizione di garanzia” della Cassa rispetto a tutti quei soggetti che richiedano il DURC come certificazione indispensabile per



l'ammissione a determinate procedure o prestazioni e, pertanto, che si debba ipotizzare una responsabilità penale per omesso impedimento dell'evento, eventualmente in concorso con il beneficiario della certificazione di regolarità contributiva e/o di altri soggetti, qualificati o non, come si è prima illustrato.

Ma deve considerarsi che, rientrando tra le finalità istituzionali della Cassa edile, in quanto ente bilaterale ai sensi dell'art. 2, lett. h), d.lgs. 276/2003, anche «la regolazione del mercato del lavoro attraverso la promozione di un'occupazione regolare e di qualità», essa è tenuta a svolgere un controllo sulla correttezza dei versamenti previdenziali e degli accantonamenti dovuti da parte delle imprese richiedenti il DURC su tutto il territorio nazionale, e - come espressamente previsto dall'art. 5 cpv. della predetta Convenzione del 15 aprile 2004 - a fornire mensilmente all'apposita Banca Dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza. Ne deriva che - pur non essendo configurabile, come già detto, una vera e propria posizione di garanzia *nei confronti di soggetti e rispetto ad interessi estranei a quello strettamente previdenziale e rappresentati tale da fondare una responsabilità penale dei vertici della Cassa e, per il loro tramite, di quest'ultima, per omesso impedimento di eventuali reati altrui (primo, fra tutti, quello della truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico) – neppure potrebbe escludersi un'imputazione a titolo di concorso "attivo" ex art. 110 c.p. ogniqualvolta la Cassa, pur essendo a conoscenza o potendosi render conto di eventuali irregolarità previdenziale e/o contributiva di qualsiasi impresa, su tutto il territorio nazionale, rilasci il DURC al richiedente senza rilevare tali circostanze o segnalarle tempestivamente all'apposita Banca dati di settore e/o alle stazioni appaltanti.*



Appare quindi preferibile stabilire, in questa sede, una procedura interna in forza della quale prevenire anche questo tipo di rischi reato. La Cassa, pertanto, una volta venuta a conoscenza della irregolarità contributiva di un'impresa cui sia stato rilasciato il DURC, inoltrerà all'ente interessato (*risultante dalla domanda di rilascio del certificato medesimo*) una comunicazione circa l'effettiva posizione contributiva *a tenore* delle dichiarazioni ricevute dagli altri enti previdenziali (INPS ed INAIL) o dalle competenti autorità di controllo a seguito di ispezioni verifiche o altre operazioni similari, anche in contrasto con quanto certificato nel DURC medesimo.

E' appena il caso di avvertire che, in realtà, il certificato di regolarità contributiva così emesso, non può definirsi tecnicamente *falso*, poiché esso è stato formato attestando, da un lato, quanto risultava direttamente alla Cassa e, dall'altro, che si era formato il silenzio assenso da parte degli altri enti previdenziali competenti. Dunque, il presupposto di fatto e di diritto su cui tale certificazione si basa, è vero, ancorché il silenzio si sia formato illegittimamente o erroneamente, come nel caso in cui, rispettivamente, sia stato serbato laddove l'irregolarità fosse già evidente, ovvero quando essa non fosse ancora emersa.

Naturalmente il predetto obbligo di comunicazione deve essere circoscritto alle ipotesi in cui l'irregolarità si riferisca ad un periodo precedente a quello della data di rilascio del DURC e, comunque, coperto dalla certificazione. Non si può assolutamente prospettare una comunicazione sul presupposto della conoscenza dell'irregolarità contributiva relativamente a periodi estranei all'ambito temporale cui la certificazione si riferisca.



Inoltre tale obbligo può scattare solo laddove la conoscenza dell'irregolarità sia pervenuta tramite i canali istituzionali della Cassa, ossia dagli altri *enti previdenziali con cui la Cassa medesima interagisce in funzione dell'emissione del certificato in questione.*

Sulla base di tali criteri sono elaborate delle procedure che assicurino, nell'ambito della ragionevolezza, la comunicazione dell'irregolarità contributiva ai soggetti interessati (nei limiti precedentemente individuati) e, altresì, procedure che assicurino i necessari controlli affinché lo stesso obbligo venga effettivamente rispettato.

Quanto, infine, al rilascio del DURC in occasione dello stato di avanzamento (SAL) o dello stato finale dei lavori pubblici da parte della Cassa Edile territorialmente competente per il periodo e per il cantiere per il quale tale certificazione viene specificamente richiesta, va precisato quanto segue.

Premesso che:

A) come previsto anche nella Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005, l'impresa richiedente presenta una denuncia mensile contenente l'elenco completo dei propri cantieri attivi indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;

B) il funzionario della Cassa, in possesso delle informazioni allegate alla richiesta, compie l'istruttoria finalizzata all'accertamento dei requisiti per il rilascio del DURC sino a tale data;

C) nella Comunicazione della Commissione Nazionale Paritetica delle Casse Edili (CNCE) del 21 marzo 2008 n. 346, è stabilito (al punto 21) che, per il SAL e per il Saldo Finale: - "non va consultata la BNI (Banca Dati Nazionale delle Imprese irregolari) ; - a) nel caso in cui la data di conclusione del SAL o Saldo finale (indicata



nella richiesta) sia riferita a periodi per i quali non siano scaduti i termini di versamento, va verificato il versamento relativo all'ultimo mese scaduto alla data di effettuazione dell'istruttoria; b) nel caso in cui, invece, la data indicata nella richiesta del DURC sia riferita a periodi per i quali siano scaduti i termini di versamento vanno verificati i versamenti di competenza fino alla suddetta data, non rilevando eventuali irregolarità per il periodo successivo; - c) se l'impresa è irregolare, la Cassa Edile invita a regolarizzare entro 15 giorni. Se ciò non avviene, viene emesso un DURC irregolare;

D) come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (cfr., in particolare, T.A.R. Cagliari Sardegna, Sez. I, 10 marzo 2010) "il DURC è un documento unitario che accerta la posizione contributiva dell'azienda richiedente sulla base della sua posizione complessiva secondo un riscontro di natura telematica a livello nazionale, indipendentemente dall'ufficio periferico al quale la richiesta viene presentata" e deve pertanto escludersi che "INPS o INAIL, interpellate sulla regolarità contributiva di una determinata impresa, possano rilasciare la certificazione limitatamente ad una struttura periferica cui la richiesta viene avanzata, anche trattandosi di DURC riferito ad uno stato di avanzamento";

E) come ribadito anche nelle Circolari n. 3 del 5 maggio 2005 e n. 6 del 28 novembre 2005 emessa da questa Cassa Edile, «la non regolarità contributiva è ostativa al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavoro e del Saldo Finale del Lavoro»;

F) in questi casi, potrebbe sorgere un rischio-reato di truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico appaltante *ex art. 24, d.lgs. 231/2001* ove l'impresa provveda sistematicamente a regolarizzare i propri versamenti e accantonamenti previdenziali e contributivi relativamente al solo periodo e al solo cantiere cui si riferisce la richiesta di



emissione del DURC compensando o, comunque, non versando quanto nel contempo dovuto su tutto il territorio nazionale e la Cassa, non svolgendo i dovuti controlli o riscontri, anche mediante la consultazione della Banca Dati nazionale delle Imprese Irregolari, ovvero essendo a conoscenza di queste irregolarità, emetta il DURC senza effettuare alcuna segnalazione alle autorità di controllo o alla predetta Banca Dati, né alcuna comunicazione alla stazione appaltante, in tal modo concorrendo alla realizzazione del reato ai sensi dell'art. 110 c.p.

Tutto ciò premesso vista anche la particolare delicatezza della materia, si ritiene senz'altro preferibile che, anche quando la Cassa Edile sia territorialmente competente al rilascio del DURC per periodi e cantieri determinati, ove riscontri nella sua attività istruttoria, con o senza la consultazione della BNI (Banca Dati Nazionale delle Imprese irregolari), anche mediante altri riscontri di natura telematica a livello nazionale, eventuali irregolarità dell'impresa richiedente relative non al singolo periodo o cantiere oggetto specifico della richiesta ma alla sua posizione contributiva complessiva, inviti l'impresa alla regolarizzazione entro 15 giorni e, se ciò non avviene, si limiti a rilasciare, anche per il periodo e per il cantiere cui si riferisce la richiesta di certificazione, un DURC irregolare ovvero dia notizia alla stazione appaltante che l'impresa richiedente è irregolare relativamente a periodi e/o a cantieri diversi da quelli cui si riferisce il pagamento del SAL o del Saldo finale Lavori.



Area A - Area Tecnica e Produzione - Processo deleghe e revoche sindacali

MACRO ATTIVITA'/PROCESSO	CRITICITA' DEL SISTEMA ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO ESISTENTE	POTENZIALI REATI ASSOCIATI
Controlli nella fase di accettazione delle deleghe / revoche e revoche bianche	Risultano parzialmente formalizzate le procedure di controllo da effettuare sulle deleghe con particolare riferimento alla verifica della completezza dei modelli presentati, nonché dell'autenticità delle disposizioni di delega e/o revoca bianca. Nel caso in cui pervengano in pari data revoca da parte del lavoratore e delega della O.S. senza apposizione della data di sottoscrizione da parte del lavoratore, non risulta formalizzato il comportamento da seguire per mitigare il rischio che la delega sia antecedente rispetto alla revoca.	La mancata predisposizione o efficace attuazione delle procedure di controllo sull'autenticità delle sottoscrizioni delle deleghe o delle revoche sindacali potrebbe costituire un contributo dei vertici della Cassa idoneo a rendere possibile la commissione di reati associativi da parte di altri e, in particolare, del reato di cui all'art. 416 cp, determinando una possibile responsabilità dell'Ente ex art 24-ter d.lgs. 231/2001
Affidamento alla Cassa Edile del servizio di tesoreria in relazione alla gestione delle deleghe / revoche sindacali	Allo stato attuale non risulta stipulata la Convenzione prevista nell'allegato V del Contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini in base alla quale viene affidato il servizio di tesoreria alla Cassa Edile e viene manlevata la stessa da qualsiasi danno o molestia che le possa derivare dallo svolgimento di tale servizio.	
Processo di gestione delle deleghe e delle revoche sindacali	Risulta parzialmente formalizzata la procedura di gestione delle deleghe e delle revoche sindacali che disciplina le varie fasi del processo: presentazione, accettazione, immissione e trattamento dati, calcolo ritenute sindacali, comunicazioni ad OO.SS. e gestione di eventuali anomalie. Risultano parzialmente formalizzate, altresì, le relative procedure di controllo da parte dell'Ente.	
Modalità di compilazione del modello di delega sindacale.	Carenza nella formalizzazione di procedure riguardanti la compilazione del modello di delega sindacale.	
Modalità di compilazione del modello di revoca sindacale.	Risultano parzialmente formalizzate le modalità di compilazione e trasmissione delle revoche sindacali. Allo stato attuale la revoca viene predisposta su carta libera, ancorché siano accettate solo se accompagnate da un documento di identità del lavoratore.	

Il modulo di delega sindacale, stampato a cura della Cassa, è privo di un numero progressivo e non è sottoposto a controllo sulla autenticità della sottoscrizione.

La mancanza di una specifica procedura di verifica sulla legittimità della delega può costituire elemento di riferibilità della condotta illecita del terzo, alla Cassa.

In particolare, le false adesioni potrebbero costituire autonome attività illecite, svolte in concorso tra soggetti qualificati, ovvero inquadarsi in un più generale *pactum sceleris* nel quale potrebbero anche coinvolgersi, sia pur a titolo di mera partecipazione, i vertici della stessa Cassa Edile (Comitato di Presidenza e Direttore) – Art. 416 c.p. (Art. 24^{ter} D. Lgs. 231/2001, sì come novellato dalla L. n. 69/2015) il cui contributo sia quello di non aver adottato un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati di associazione per delinquere *ex art. 416 c.p.* e, in particolare, di non aver attuato tutte le procedure di controllo sull'autenticità delle sottoscrizioni dei lavoratori necessarie ad escludere, con giudizio



ex ante, qualunque tipo di coinvolgimento dell'Ente nell'eventuale attività illecita svolta da terzi.

A tal fine, sarebbe del tutto indifferente che il *pactum sceleris* inizialmente sia stato voluto all'interno di qualche organizzazione sindacale e successivamente esteso ad altri soggetti, senza la cui (presunta) partecipazione l'intero programma non avrebbe avuto alcuna possibilità di attuazione.

Né la configurabilità del delitto sarebbe solo astratta, o teorica in quanto deriverebbe direttamente dalla individuazione dell'accordo illecito e dalla stessa falsità della delega. Per le medesime ragioni, ulteriore conferma della permanenza di un vincolo associativo continuativo potrebbe essere individuata nella superficiale, o volutamente inidonea, gestione del "trattamento della revoca delle deleghe sindacali", non accompagnata dalla dovuta pubblicità e trasparenza.

5. La nuova normativa del *WHISTLEBLOWING*

Con l'approvazione definitiva del DDL *Whistleblowing* si ha una svolta non indifferente per una diffusione più pervasiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni con riguardo al settore privato.

La novellata normativa prevede difatti rilevanti modifiche al D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 introducendo specifiche disposizioni che disciplinano eventuali violazioni dei Modelli di Organizzazione e Gestione da questo previste, estendendo di fatto l'ambito di applicazione soggettiva dei sistemi interni di segnalazione delle violazioni.

Con l'intervento *de qua*, il legislatore pare aver dato concreta attuazione anche in ambito privato a quella tendenza a radicare "una "coscienza sociale" all'interno dei luoghi di lavoro, che invogli il singolo ad attivarsi per denunciare all'autorità ovvero anche al proprio datore di lavoro, eventuali illeciti di cui sia venuto a conoscenza in occasione dello svolgimento della propria prestazione".

Il legislatore aveva già parzialmente introdotto la disciplina sul *whistleblowing* in alcuni specifici ambiti del settore privato, perlopiù attraverso la recente emanazione di atti legislativi di recepimento di normative europee.

Tra i più rilevanti si ricordano, in ordine cronologico ed al fine di una trattazione esaustiva dell'argomento, i seguenti provvedimenti:



- D.lgs. 8 maggio 2015 recante “*recepimento della Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013*” (c.d. CRD IV) che ha introdotto modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB) e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), prevedendo, tra l’altro, specifiche disposizioni per la segnalazione interna di eventuali violazioni normative da parte del personale delle banche.
- D.lgs. n. 90 del 25 maggio 2017 di recepimento della Quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva 2015/849/UE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017, tra le cui disposizioni si evidenzia, per la prima volta nell’ambito della legislazione antiriciclaggio, la previsione di sistemi di *whistleblowing* che impone ai soggetti obbligati di adottare procedure idonee per la segnalazione al proprio interno, da parte di dipendenti o di persone in posizione comparabile, di violazioni potenziali o effettive delle disposizioni di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- D.lgs. n. 129 del 3 agosto 2017 che recepisce la Direttiva (UE) 2016/1034 che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che, negli artt. 4-*undecies* e 4-*duodecies* del T.U.F. richiede agli intermediari di cui alla Parte II del TUF (Testo Unico Finanza), ai soggetti di cui alla Parte III del TUF nonché alle imprese di assicurazione di dotarsi di procedure specifiche per la segnalazione di violazioni dell’attività svolta (c.d. *whistleblowing*), dettando altresì le procedure che i predetti soggetti sono tenuti a seguire al fine di effettuare segnalazioni all’Autorità di Vigilanza.

E’ evidente come punto focale della nuova disciplina sia la predisposizione di un’adeguata protezione del soggetto segnalante; tale programmazione è speculare all’efficacia stessa del sistema di *whistleblowing*: se la *ratio* dell’intervento normativo consiste nell’incentivare determinate tipologie di condotte che promuovano “*più elevati standard di business ethics e di anticorruzione la cui mancanza, invece, ostacola la creazione di valore per le imprese*”, affinché dette condotte vengano incentivate è necessario prevedere che le conseguenze negative dalle medesime azionate non ricadano sul segnalante.

Sul punto, il DDL ha dunque previsto **due importanti tutele per il segnalante:**

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, la nullità del mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del codice civile,



nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

Importante altresì è la modalità con cui il legislatore ha inteso disciplinare la ripartizione dell'onere della prova in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari e/o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione: spetterà infatti al datore di lavoro dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione.

Siffatta scelta si pone, come illustrato dall'ANAC, in linea di continuità con le *best practices* adottate da molti paesi dall'area OCSE (Organizzazione Cooperazione e Sviluppo Economico).

In effetti, la segnalazione è potenzialmente foriera di importanti conseguenze negative per il segnalante, che possono includere, come evidenziato dall'ANAC:

- l'emarginazione professionale,
- la perdita dei mezzi di sussistenza con conseguenti possibili danni finanziari e di reputazione; oltre a ciò non è da sottovalutare la possibilità che i segnalanti rischino una *“stigmatizzazione che spesso li accompagna per il resto della loro vita.*

Modalità operative:

L'approvazione del predetto DDL *Whistleblowing* ha dunque sancito l'allargamento della platea di soggetti obbligati a dotarsi di un sistema di *whistleblowing* inserendo dopo il comma 2 dell'art. 6 del D.lgs 231/01, i commi *2-bis*, *2-ter* e *2-quater*, ai sensi dei quali i MOG previsti nell'ambito della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, dovranno da ora prevedere tra l'altro:

- uno o più canali che consentano a coloro che a qualsiasi titolo rappresentino o dirigano l'ente di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- misure idonee a tutelare l'identità del segnalante e a mantenere la riservatezza dell'informazione in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti in cui l'anonimato e la riservatezza siano opponibili per legge.



A tal fine l'OdV di Cassa Edile indica la mail dell'avv. Simona Cuomo (in quanto membro 'esterno') quale indirizzo cui poter inviare liberamente segnalazioni relative ad ipotizzate violazioni del Modello stesso e/o delle regole comportamentali previste. Dette comunicazioni verranno trattate con la massima riservatezza e sottoposte all'attenzione dell'OdV che assumerà, di conseguenza, gli interventi che riterrà opportuni.

5.1 Comunicazione e diffusione del Modello

La Cassa Edile della Provincia di Bari promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti apicali (inclusi gli Consiglieri, i Sindaci ed i Revisori) ed al Personale dell'Ente mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico o in via telematica, nonché mediante pubblicazione sulla rete intranet della Cassa Edile ed affissione in luogo accessibile a tutti. Per i soggetti esterni all'Ente destinatari del Modello e del Codice Etico, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 2.2.4 sono previste apposite forme di comunicazione del Modello e del Codice Etico. I contratti che regolano i rapporti con tali soggetti, devono prevedere chiare responsabilità in merito al rispetto delle politiche dell'Ente e in particolare al suo Codice Etico e del presente Modello.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei Destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

Per i Terzi Destinatari tenuti al rispetto del Modello, lo stesso è reso disponibile sul sito internet della Cassa Edile della Provincia di Bari.

Sotto tale ultimo aspetto, al fine di formalizzare l'impegno al rispetto dei principi del Modello nonché dei Protocolli ad esso connessi da parte di Terzi Destinatari, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola, ovvero, per i contratti già in essere, la sottoscrizione di una specifica pattuizione integrativa, in tal senso.



L'OdV promuove, anche mediante la predisposizione di appositi piani, e monitora tutte le ulteriori attività di informazione che dovesse ritenere necessarie o opportune.

Il coinvolgimento dei soggetti interessati è assicurato anche mediante la loro consultazione preventiva in occasione di apposite riunioni periodiche.

5.2 Formazione e addestramento sul Modello e sui Protocolli etico-organizzativi

In aggiunta alle attività connesse alla Informazione dei Destinatari, l'OdV ha il compito di curarne la periodica e costante Formazione, ovvero di promuovere e monitorare l'implementazione, da parte dell'Ente, delle iniziative volte a favorire una conoscenza ed una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità all'interno dell'Ente.

In particolare, è previsto che i principi del Modello, ed in particolare quelli del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati ai destinatari, attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani implementati dall'Ente.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello sono, peraltro, differenziati in base al ruolo ed alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come “apicali” alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come “a rischio” ai sensi del Modello.

L'Ente promuove, inoltre, la formazione e l'addestramento dei Destinatari del Modello, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, al fine di assicurare un'adeguata



consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso. A tali fini, è definito, documentato, implementato, monitorato ed aggiornato, da parte dell'Ente, un programma di formazione ed addestramento periodici dei Destinatari del Modello.

In particolare, si prevede che la formazione e l'addestramento sono differenziati in base al posto di lavoro e alle mansioni affidate ai lavoratori, nonché erogati anche in occasione dell'assunzione, del trasferimento o del cambiamento di mansioni o dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.